

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 19
DEL 13 AGOSTO 2010
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 32
DELL'11 AGOSTO 2010

SO

19

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0346/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendolo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L. n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 13

Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

pag. **2**

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

pag. **8**

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

pag. **25**

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.

pag. **36**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

10_SO19_1_LRE_13

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 13

Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere.
Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 modifica all'articolo 77 della legge regionale 2/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

<<1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.>>.

Art. 2 sostituzione dell'articolo 81 della legge regionale 2/2002

1. L'articolo 81 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 81 bed and breakfast

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria "standard";

b) categoria "comfort", se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato <<B bis>>, facente parte integrante della presente legge;

c) categoria "superior" se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato <<B bis>>.

3. L'attività di bed and breakfast è subordinata alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990. Alla dichiarazione di inizio attività è allegata, altresì, una autovalutazione ai fini della classificazione del bed and breakfast in una delle categorie di appartenenza previste al comma 2, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive.

4. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività e la categoria di appartenenza, nonché idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.

5. Coloro che esercitano l'attività di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).>>.

Art. 3 modifica all'articolo 82 della legge regionale 2/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità.

1 ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi. Il marchio viene

esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell'attività ricettiva all'esterno degli immobili.>>.

Art. 4 contributi all'attività di bed and breakfast

1. Dopo l'articolo 82 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 82 bis contributi

1. La Regione, tramite la TurismoFVG di cui all'articolo 9, concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 15.000 euro per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di bed and breakfast.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per interventi nei comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

3. Sugli immobili destinati all'attività di bed and breakfast oggetto di contributo è costituito un vincolo di destinazione d'uso decennale. Il Comune controlla annualmente, anche su segnalazione della TurismoFVG, il rispetto di tale vincolo.>>.

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1.

3. L'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, trova applicazione a decorrere dall'anno 2011.

4. La Regione sostiene, altresì, l'attività dei bed and breakfast prevedendo azioni specifiche nei programmi regionali di sviluppo delle aree rurali cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.

Art. 5 modifiche alla legge regionale 19/2009

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole <<, nonché pensioni ed esercizi di affittacamere, o bed and breakfast>> sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 le parole <<attività di albergo diffuso esercitata>> sono sostituite dalle seguenti: <<le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate>>.

Art. 6 inserimento dell'allegato <<B bis>> nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l'allegato <> della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

<<ALLEGATO <<B BIS>>

"Requisiti minimi per la classificazione "comfort" e "superior" delle strutture ricettive bed and breakfast (Riferito all'articolo 81)"

Per ottenere la classificazione "comfort" il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato per ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C).

A) Requisiti minimi inerenti il servizio:

1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni;
2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno.

B) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni camera:

1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto;
2. lampada o applique da comodino per posto letto;
3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto;
4. specchio e una presa di corrente;
5. cestino per i rifiuti;
6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente;
7. luce di emergenza o torcia elettrica.

C) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni bagno:

1. lavabo;
2. WC;
3. bidet;
4. vasca o box doccia;
5. piano di appoggio per la borsa da bagno;

6. specchio;
7. presa di corrente;
8. phon a disposizione dei clienti;
9. linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno saponetta, bagnoschiuma-shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere (per saponetta, bagnoschiuma-shampoo è possibile proporre dosatori in alternativa alle confezioni monouso).

D) Requisiti ulteriori per la classificazione "superior":

1. accessibilità alle persone disabili;
2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui è dislocata;
3. ubicazione in località di particolare pregio paesaggistico;
4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione;
5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;
6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni);
7. Tv in camera;
8. climatizzatore in camera.>>.

Art. 7 norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002 come inserite dall'articolo 4, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9367 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 con la denominazione "Contributi per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di bed and breakfast".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 agosto 2010

per il Presidente
IL VICE PRESIDENTE:
CIRIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 77 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 77 definizione

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il servizio di alloggio comprende:

- a) la pulizia quotidiana dei locali;
- b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;
- c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

3. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato <<F>>, facente parte integrante della presente legge.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come da ultimo modificato dall'allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo 104/2010, è il seguente:

Art. 19 dichiarazione di inizio attività

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici stru-

menti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. [Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20]*.

* Comma abrogato dall'allegato 4, articolo 4, comma 1, numero 14), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 104/2010.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4, è il seguente:

Art. 1 finalità

1. La Regione, anche al fine di favorire processi di sostenibilità ambientale connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti, promuove la valorizzazione e il consumo delle produzioni agricole regionali, nonché la conoscenza delle tradizioni alimentari locali assicurando ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali produzioni.

2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli regionali si intendono i prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dall'1 dicembre 2009, derivanti, anche previa trasformazione, da coltivazioni o allevamenti situati nella Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti;
- b) favorisce l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali;
- c) favorisce l'incremento della vendita di prodotti agricoli regionali da parte degli esercizi commerciali;
- d) favorisce l'impiego di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive;
- e) promuove la riconoscibilità della provenienza dei prodotti agricoli regionali;
- f) promuove azioni di collaborazione con le associazioni di categoria nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
- g) promuove azioni di coordinamento e integrazione con altre politiche regionali, in particolare in materia di turismo, nonché incentivando l'acquisto dei prodotti agricoli regionali anche per il tramite delle misure a sostegno della famiglia di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
- h) promuove programmi di educazione alimentare che favoriscono l'educazione al consumo consapevole in un'ottica di sviluppo sostenibile, la conoscenza dei vantaggi della "filiera corta" in termini di tracciabilità del prodotto e ambientali, la diffusione della conoscenza degli aspetti storici, culturali, antropologici legati ai prodotti agricoli regionali e al loro territorio di origine e l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 82 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 82 elenco

1. I Comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità.

1 bis. La Regione, attraverso la Turismo FVG, sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di bed and breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità.

1 ter. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta il simbolo identificativo del sistema dei bed and breakfast regionali che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi. Il marchio viene esposto nelle abitazioni destinate a esercizio dell'attività ricettiva all'esterno degli immobili.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 2/2002, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 76, della legge regionale 24/2009, è il seguente:

Art. 9 Agenzia per lo sviluppo del turismo

1. È istituita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata <<Turismo Friuli Venezia Giulia>>, in seguito TurismoFVG, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo a:

- a) promozione dell'immagine complessiva della regione attraverso il coordinamento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico;
- b) definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica;
- c) definizione di strategie volte all'incremento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione e all'ampliamento dell'offerta turistica;
- d) sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integrazione pubblico-privato.

2. La TurismoFVG, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Manin di Passariano, Comune di Codroipo, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.

3. La TurismoFVG, per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza sugli ambiti territoriali individuati con provvedimento del Direttore generale della TurismoFVG.

3 bis. In ciascun ambito di cui al comma 3 le necessarie funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, scelto tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.

3 ter. I responsabili territoriali sono nominati per la durata massima di tre anni e in ogni caso decadono dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione dalla carica della Giunta regionale che li ha nominati.

3 quater. Ai responsabili territoriali compete un'indennità mensile di carica fissata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'incidenza turistica dell'ambito territoriale di competenza. Tale indennità viene corrisposta dalla TurismoFVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico a dipendenti di amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 definizione delle destinazioni d'uso degli immobili

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
- b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
- c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere;
- d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi e villaggi turistici;
- e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi,

banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:

- 1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;
- 2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
- 3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;
- 4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;
- f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;
- g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
- h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;
- i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b) ;
- j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
- k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;
- l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;
- n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non connesse con un'azienda avente la dotazione minima di terreno agricolo prevista dalle leggi di settore, o non definite come allevamenti aziendali dalla competente Autorità;
- o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 modifica di destinazione d'uso degli immobili

1. Si ha modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall' articolo 5 , per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa.
2. Si ha parimenti modifica di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati attraverso più interventi successivi, siano essi assoggettati o meno a permesso di costruire, denuncia di inizio attività o nei casi di modifica senza opere edilizie.
3. Sono assoggettati al pagamento del conguaglio del contributo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero e riduzione di cui agli articoli 30, 31 e 32, gli interventi con o senza opere edilizie che comportino la modifica di destinazione d'uso degli immobili, comunque destinati e localizzati, in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale che avvenga entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, compresa la modifica della destinazione d'uso conseguente al cambiamento di condizioni soggettive dei titolari di costruzioni residenziali in zona agricola, nel caso di passaggio del diritto reale di godimento che non si verifichi a seguito di successione.
4. Il conguaglio previsto dal comma 3 e' richiesto solo nel caso in cui la nuova destinazione comporti una maggiore incidenza di oneri e corrisponde alla differenza fra gli importi dovuti per le due destinazioni, entrambi calcolati sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente.
5. Le modalità di pagamento del conguaglio previsto dal presente articolo sono stabilite nel regolamento edilizio comunale o nella deliberazione comunale di cui all' articolo 29. In tali casi il Comune può richiedere l'asseverazione da parte di un professionista abilitato per quanto riguarda la sicurezza sismica e l'idoneità statica e igienico-sanitaria. La mancata presentazione dell'asseverazione entro il termine assegnato dal Comune comporta l'avvio del procedimento per la verifica dell'agibilità per la nuova destinazione, ai sensi dell' articolo 28.
6. Ai fini urbanistico-edilizi *le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in*

edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 88

- d'iniziativa dei consiglieri Franz, De Mattia, Narduzzi, Piccin, Picco e Razzini, presentato al Consiglio regionale il 29 ottobre 2009;
- assegnato alla II Commissione permanente il 5 novembre 2009;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 20 novembre 2009, del 28 gennaio e del 24 febbraio 2010 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Franz e Della Mea;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2010 all'unanimità, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5373/P dd. 4 agosto 2010.

10_SO19_1_LRE_14

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, dispone ulteriori misure straordinarie per il sostegno della mobilità su strada altresì volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In particolare:
 - a) dispone misure di sostegno per l'acquisto di carburanti per autotrazione privata per la mobilità su strada;
 - b) dispone incentivi per l'utilizzo di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili per la mobilità su strada;
 - c) sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla realizzazione di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili;
 - d) favorisce l'ampliamento della rete di distribuzione di carburanti a ridotto impatto ambientale.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) beneficiari:

- 1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;
- 2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ammesse a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione;

- b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);

- c) identificativi: le tessere uniformate alle caratteristiche tecniche di cui al punto 1 dell'allegato A;

- d) autorizzazioni: le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui al punto 1 dell'allegato B;

- e) variazione di autorizzazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;

- f) POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato A.

CAPO II - INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Art. 3 sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.
2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al litro e 6 centesimi al litro.
3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 5 centesimi al litro e 3 centesimi al litro per i beneficiari residenti e per le ONLUS aventi sede nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisione.
4. La misura dei contributi prevista al comma 2, per ulteriori motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, può essere modificata dalla Giunta regionale, entro il limite di scostamento di 5 centesimi al litro. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale; nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'articolo 6.
6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.
7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.
8. A decorrere dall'1 gennaio 2015, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.
9. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente all'1 gennaio 2015 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.

Art. 4 requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza o nella quale è ubicata la sede dell'ONLUS.
2. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per:
 - a) il rilascio e la variazione dell'autorizzazione da parte della Camera di commercio;
 - b) le caratteristiche tecniche e visive dell'identificativo;
 - c) le modalità con cui la Camera di commercio gestisce e determina l'entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.
3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.
4. Per le ONLUS l'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 3, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento e non può essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle ONLUS.
5. Il beneficiario di cui all'articolo 2 è tenuto a segnalare alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione il venir meno dell'intestazione o della titolarità del diritto di usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, nonché lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo.
6. Il beneficiario di cui all'articolo 2 è, altresì, tenuto a segnalare, entro quindici giorni dall'evento, alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione:
 - a) la variazione di residenza o di sede da un comune della regione a un altro, qualora da tale variazione discenda, ai sensi della presente legge, l'ottenimento di un contributo di entità inferiore a quello originariamente riconosciuto;
 - b) la variazione di residenza o di sede da un comune della regione ad un altro, se quest'ultimo è sito in

un'altra provincia, ancorché non muti l'entità del contributo spettante;
c) in ogni caso, il venir meno della residenza in regione.

Art. 5 modalità di erogazione elettronica

1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.
2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.
3. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.
4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.
5. Il contributo calcolato, ove non trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.
6. Le operazioni a cura del gestore di cui ai commi 2 e 3 possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi elettronici e preposti dal gestore del punto vendita.
7. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati che devono essere debitamente riportati nei dispositivi tecnici di cui al presente articolo.
8. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.
9. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo ai gestori l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
10. Per le finalità indicate al comma 7, le Camere di commercio forniscono giornalmente alla Regione, tramite il sistema informatico regionale, le informazioni relative ai prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti.

Art. 6 modalità di erogazione non elettronica

1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.
3. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 7 banca dati

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.
2. Con regolamento regionale possono essere ulteriormente disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati e a sostenere le spese a essa relative.

Art. 8 delega di funzioni alle Camere di commercio

1. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative :
 - a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;
 - b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburanti per autotrazione;
 - c) all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;
 - d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti;
 - e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.
2. Gli identificativi sono acquisiti dalle Camere di commercio in via unitaria.

3. Le Camere di commercio forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 5, all'Amministrazione regionale e ai gestori, sotto la propria responsabilità, l'attestazione riguardante:
 - a) la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione;
 - b) le eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.
4. L'attestazione di cui al comma 3 certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli, anche ai fini della legittimità dei rimborsi di cui all'articolo 10.
5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.
6. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità simili derivanti da altre leggi vigenti, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato B, e previa definizione, nelle convenzioni di cui al comma 5, dei rapporti finanziari con le Camere di commercio competenti.
7. Ai sensi del comma 1, le Camere di commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 sulle quantità dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.
8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.
9. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, ivi compresi quelli derivanti dall'acquisto degli identificativi, con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi e delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

Art. 9 erogazione del contributo

1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.
2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulta rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulta disabilitato.
3. I gestori sono tenuti a comunicare in via informatica alla Camera di commercio competente per territorio, giornalmente ovvero nella prima giornata lavorativa successiva, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti.
4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).

Art. 10 rimborsi attinenti alle contribuzioni

1. Le Camere di commercio rimborsano ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale.
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale in carico presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionario delegato, anche in deroga ai limiti di importo previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
4. In deroga alle disposizioni contabili vigenti, le somme relative ai contributi erogati in corso d'anno con modalità elettronica ai sensi della presente legge, e non rimborsate entro la chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono, sono imputate allo stanziamento dell'esercizio successivo, in conto competenza.
5. In deroga all'articolo 59 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), i funzionari delegati possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche quando i fondi della precedente apertura di credito non siano esauriti.
6. Le somme accreditate al funzionario delegato e non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economia di bilancio.
7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conser-

vata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.

8. Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:

- a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;
- b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;
- c) all'attuazione del comma 7.

CAPO III - VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 11 vigilanza

- 1.** La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II è effettuata dalle Camere di commercio e dall'Amministrazione regionale.
- 2.** Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.
- 3.** Gli organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Amministrazioni comunali segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni di cui al Capo II di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono, altresì, comunicate dall'Amministrazione regionale alle Camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.
- 4.** L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.

Art. 12 sanzioni amministrative a carico dei privati e delle ONLUS

- 1.** La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro.
- 2.** È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante, colui che:
 - a) effettui rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante in attuazione della presente legge;
 - b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing del medesimo;
 - c) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
 - d) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.
- 3.** È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro colui che, anche a seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo.
- 4.** È assoggettato alla medesima sanzione di cui al comma 3 il legale rappresentante della ONLUS che non segnali alla Camera di commercio, entro quindici giorni dall'evento, la variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.
- 5.** La Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 4.
- 6.** Ai fini del recupero delle somme, le Camere di commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell'Amministrazione regionale.
- 7.** Non sono applicabili sanzioni ai sensi del presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede di cui all'articolo 4, comma 6, e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti interessati abbiano provveduto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo.

Art. 13 sanzioni amministrative a carico dei gestori

- 1.** È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 150 euro per ogni rifornimento irregolarmente effettuato, il gestore che effettua rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo.
- 2.** La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.
- 3.** È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, mediante

disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.

4. La sanzione di cui al comma 1 non è applicata nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede in altra regione e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documentazione prevista. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.

7. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6.

8. Il gestore che richieda rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.

9. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.

10. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 8 e all'eventuale recupero delle somme relative ai contributi indebitamente percepiti.

11. Ai fini del presente articolo gli interessi sono calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 14 disposizioni generali in materia di sanzioni

1. Con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 8, comma 5, le Camere di commercio aggiornano l'archivio informatico relativo alle sanzioni e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresì notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta.

2. Le Camere di commercio irrogano le sanzioni amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS, tramite la gestione della banca dati.

3. Le Camere di commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 12 e 13 entro il termine di novanta giorni dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 1/1984 e, in particolare, l'articolo 24 in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di commercio.

CAPO IV - INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI E SOSTEGNO ALLA RICERCA

Art. 15 sostegno all'acquisto di veicoli a propulsioni a emissioni zero o ibrida

1. La Regione sostiene l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati per l'uso individuale dotati di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO₂, ovvero dotati esclusivamente di uno o più motori a emissioni zero.

2. Ai fini di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.500 euro, solo per una volta nel medesimo anno solare, per l'acquisto di ogni autoveicolo con le caratteristiche di cui al comma 1, effettuato entro il 31 dicembre 2012, il cui costo complessivo sia superiore a 6.000 euro.

3. Il contributo è concesso per il tramite delle rispettive Camere di commercio provinciali, ai soggetti privati il cui reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 25.000 euro annui, moltiplicato per ciascuno dei componenti del nucleo.

4. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione ed erogazione del contributo.

Art. 16 sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida

1. La Regione è autorizzata a sostenere la ricerca e lo sviluppo di veicoli, di sistemi, ivi compreso l'immagazzinamento di energia, o di motori, per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combustibili, nonché di sistemi o motori con caratteristiche equivalenti destinati a essere abbinati a motori a gasolio o benzina, con la funzione di ridurre i consumi ed emissioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle Università degli Studi del Friuli Venezia Giulia e ad altri soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti, impianti, prototipi e qualunque altra attività destinata all'ideazione, realizzazione e sviluppo di tecnologie finalizzate alla mobilità individuale con ridotte o nulle emissioni di gas combustibili e polveri.
3. Salvo quanto stabilito al comma 5, i contributi di cui al comma 1 non possono superare il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute e comunque l'importo complessivo di 200.000 euro per singolo beneficiario.
4. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 e per le iniziative di cui al comma 2 i contributi sono concessi:
 - a) alle imprese industriali ai sensi del capo VII (Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e della relativa normativa regolamentare di attuazione;
 - b) alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

CAPO V - INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER AUTOTRAZIONE

Art. 17 incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione

1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.
2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.
3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti "de minimis" con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.
4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonché le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla condotta di adduzione e dell'unità di decompressione.
5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.
6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 clausola valutativa

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:
 - a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;

- b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;
- c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;
- d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.

Art. 19 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 82.950.000 euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2010 e di 35.975.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborso ai gestori degli impianti dei contributi sull'acquisto di carburante erogati in via anticipata ai cittadini beneficiari".
4. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge e di competenza regionale sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1962 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale in materia di contribuzione all'acquisto dei carburanti nel territorio regionale".
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.900.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2010 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1396 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per l'acquisto di autovetture con motore a emissioni zero, ancorché combinato con motore termico".
6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1397 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida".
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Gli oneri previsti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1398 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione".
10. All'onere complessivo di 87.425.000 euro, suddiviso in ragione di 11.925.000 euro per l'anno 2010 e di 37.750.000 euro per gli anni 2011 e 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.1.1027 e dal capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 20 allegati

1. L'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e l'allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono modificati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 21 entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dal 15 ottobre 2010. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può dilazionare tale termine per un massimo di sessanta giorni.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 agosto 2010

per il Presidente
IL VICE PRESIDENTE:
CIRIANI

Allegato A)

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEGLI IDENTIFICATIVI.

L'identificativo è costituito da una carta a microprocessore, su supporto in PVC, in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA, con le seguenti caratteristiche:

- a) standard ISO 7816;
- b) memoria utente EEPROM riscrivibile almeno 10.000 volte;
- c) capacità della memoria utente riscrivibile di 8 Kbytes;
- d) protezione della memoria utente tramite Password;
- e) segmentabilità della memoria utente in più aree protette;
- f) banda magnetica per tracce 1/2/3 su di un lato;
- g) interoperabilità con altri sistemi di carte a microprocessore ISO 7816.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI POS.

Il POS è un apparecchio in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA con le seguenti caratteristiche:

- a) 1 Mbyte di memoria;
- b) stampante termica che garantisca la leggibilità degli scontrini emessi per un periodo minimo di 3 anni dalla loro produzione;
- c) display grafico retroilluminato di almeno 8 righe per 20 caratteri;
- d) tastiera retroilluminata;
- e) orologio datario;
- f) lettore/scrittore di carte a microprocessore ISO 7816/4;
- g) lettore/scrittore di SAM da almeno 16kb;
- h) carta SAM per il salvataggio dei dati relativi ai rifornimenti e dei dati di configurazione del POS;
- i) batterie con relativo dispositivo di alimentazione e ricarica;
- j) 2 canali seriali RS232 di tipo asincrono;
- k) modem integrato con "autodial e autoanswer";
- l) cavi di connessione alla rete di alimentazione elettrica (220 V, 50 Hz) ed alla rete telefonica, con spina normalizzata Telecom, che consenta di collegarsi anche con un apparecchio telefonico;
- m) sistema di riconfigurazione che, durante il collegamento notturno, consenta ad un PC remoto di modificare automaticamente sia i parametri di lavoro memorizzati sia il firmware a bordo del terminale POS.

Allegato B)

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE E DATI DA MEMORIZZARE SULL'IDENTIFICATIVO ALL'ATTO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE STESSA.

- 1.1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

a) dati anagrafici:

- 1) tipo beneficiario (privato, soggetto autorizzato da Organizzazione);
- 2) nome e cognome;
- 3) data di nascita;
- 4) luogo di nascita;
- 5) cittadinanza;
- 6) comune di residenza;
- 7) indirizzo di residenza;
- 8) codice fiscale;

b) dati relativi al mezzo:

- 1) targa del veicolo;
- 2) cilindrata;
- 3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio);
- 4) motorizzazione ibrida.

1.2. Sull'identificativo, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, sono memorizzati i seguenti dati:

- a) codice dell'autorizzazione;
- b) nome e cognome;
- c) codice fiscale;
- d) codice ISTAT del comune di residenza o sede dell'Organizzazione;
- e) targa del veicolo;
- f) motorizzazione ibrida.

1.3. All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:

- a) un documento comprovante la residenza;
- b) la carta di circolazione;
- c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo, qualora obbligatoria in relazione alla vigente legislazione.

1.4. Per le sole Organizzazioni, devono essere presentati lo statuto o l'atto costitutivo o l'accordo tra gli aderenti, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, dal quale risultino la sede legale o secondaria nel territorio regionale e le finalità dell'Organizzazione, e una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante che indica i nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è richiesto l'identificativo.

2. DATI FORNITI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVI ALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI.

- a) codice ISTAT Comune;
- b) codice individuale;
- c) nome e cognome;
- d) data di nascita;
- e) luogo di nascita;
- f) sesso;
- g) cittadinanza;
- h) codice fiscale;
- i) indirizzo di residenza;
- j) data iscrizione;
- k) codice ISTAT Comune immigrazione;
- l) codice ISTAT Comune emigrazione;
- m) data cancellazione;
- n) codice causale cancellazione.

3. DATI DA REGISTRARE PER OGNI RIFORNIMENTO A CONTRIBUTO.

3.1. Il gestore dell'impianto digita sul POS i seguenti dati:

- a) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
- b) litri erogati (fino a due decimali) o corrispondente importo a contributo.

3.2. Il POS memorizza, oltre ai dati sopra indicati, anche i seguenti:

- a) data e ora;
- b) codice dell'identificativo;
- c) targa del veicolo.

3.3. Nell'identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati:

- a) data e ora;
- b) codice del POS;
- c) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
- d) litri del rifornimento.

3.4. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati:

- a) data e ora;
- b) estremi identificativi del punto vendita;
- c) codice del POS;
- d) codice dell'autorizzazione;
- e) targa del veicolo;
- f) litri del rifornimento;
- g) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
- h) prezzo al litro praticato;
- i) riduzione di prezzo al litro;
- j) importo da pagare.

4. DATI DA RIPORTARE NELLA STAMPA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELLA GIORNATA AI FINI DEI RIMBORSI DELLE RIDUZIONI DI PREZZO PRATICATE.

- a) codice del POS che ha effettuato la registrazione;
- b) per ogni rifornimento:
 - 1) data e ora;
 - 2) codice dell'autorizzazione;
 - 3) targa del veicolo;
 - 4) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
 - 5) litri;
 - 6) importo;
- c) totalizzazione per area delle riduzioni di prezzo operate.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIRIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 4, del decreto legge 185/2008, convertito, con modificazioni, dall'allegato alla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è il seguente:

Art. 10 organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad

università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni,

per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Nota all'articolo 3

- La delibera della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883 reca: "Preso d'atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione europea della proposta di modifica del Documento unico di programmazione Ob. 2 2000-2006 approvata dal comitato di sorveglianza con procedura scritta n. 26. Presa d'atto delle modifiche al complemento di programmazione approvate con procedura scritta n. 27 e adozione del testo modificato (versione 18)".

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, è il seguente:

Art. 9 spese delegate su ordini di accreditamento

1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi.

2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione è effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato.

3. L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori.

4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilità mensile che la sezione stessa è tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma è rilasciato sotto la responsabilità del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera.

5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza è determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo.

6. Omissis * (Sostituisce l'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, già elevato a lire due milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire venti milioni.

8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza è inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente Sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilità ammi-

nistrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto.

9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso.

10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento.

* Sostituisce l'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

- Il testo dell'articolo 59 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 627/1972, è il seguente:

Art. 59 bis

I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.

I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di importi non superiore alle lire 10.000 su singoli ordini di accreditamento relativi all'anno decorso, provvedono entro il 31 dello stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:

Art. 52 rateazione

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.

2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a 30.000 euro, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.

3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 7/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:

Art. 55 crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.

3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.

4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 56 crediti di modico valore

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 250 euro.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 1/1984 è il seguente:

Art. 7 pagamento in misura ridotta

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione

del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge.

Il tesoriere regionale o dell'ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all'Ente cui compete l'irrogazione della sanzione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 49 restituzione di somme erogate

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, e' richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

Note all'articolo 14

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 1/1984 vedi nota all'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 1/1984, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9/2004, è il seguente:

Art. 24 devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all'articolo 2, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza, nonché, qualora gli enti stessi lo ritengano, per la predisposizione di studi nelle materie di cui al sopradetto articolo, punto 1), per sovvenzionare l'attività di osservazione faunistica e di inanellamento dell'avifauna.

I proventi delle sanzioni in materia di igiene e profilassi, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, sono integralmente devoluti alle Unità sanitarie locali ed i pagamenti degli obbligati vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell'Unità sanitaria locale competente.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 21 del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2005, e modificato dall'articolo 14, comma 18, della legge regionale 11/2009, è il seguente:

Art. 21 interventi per l'innovazione delle strutture industriali

1. Al fine di promuovere l'innovazione delle strutture industriali della regione, l'Amministrazione regionale e' autoriz-

zata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee di imprese, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:

a) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, all'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, nonché all'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attività lavorative;

b) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo al fine di realizzare prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, nonché introdurre il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, nonché dei mercati a esso collegati, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attività lavorative;

c) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale e/o di attività di sviluppo precompetitivo che prevedono l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo di laboratori e centri di ricerca aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto o qualificato impiego di lavoro;

d) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive industriali regionali.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, sino al 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), previa presentazione da parte delle imprese interessate di idonea garanzia o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 22 del capo VII della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 26/2005, è il seguente:

Art. 22 interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi

1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, nonché ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:

a) per l'affidamento di commesse di ricerca applicata o industriale;

b) per l'affidamento di commesse per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo;

c) per favorire processi di brevettazione di prodotti propri;

d) per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo o licenze o know-how o conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 23 del capo VII della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 30/1984, e da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 23

Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 21 e 22 debbono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza dell'iniziativa relativamente al tipo, all'operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.

I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da una relazione illustrante gli effetti delle iniziative.

Le spese relative al costo del personale di ricerca e al costo delle prestazioni interne vengono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, contenente l'elenco degli addetti alla ricerca e il costo complessivo per ogni addetto, calcolato con le modalità di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres.. La presente disposizione si applica anche alle rendicontazioni già inoltrate alla Direzione regionale dell'industria e in corso di verifica.

Le domande, che non abbiano trovato accoglimento per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, sono valide sino al termine dell'anno successivo a quello di presentazione.

Potranno essere ammesse al contributo anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e dell' articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, purché presentino i requisiti di cui al comma precedente, per le sole spese peraltro assunte ed adeguatamente documentate a far data dal 1 aprile 1984.

- Il testo dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 26/2005, e modificato dall'articolo 51, comma 1, della legge regionale 13/2009, è il seguente:

Art. 53 bis attività finanziabili

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle piccole e medie imprese artigiane, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale consistente in ricerca pianificata o in indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

b) la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale consistente in:

1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;

3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

b bis) l'acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione;

c) favorire processi di brevettazione di prodotti propri o per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;

d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali.

2. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali ai seguenti soggetti:

a) centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;

b) le università, gli enti e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico, i centri per l'innovazione, i centri di servizi alle imprese, pubblici o privati che abbiano come oggetto statutario lo sviluppo della ricerca, della ricerca applicata o industriale, l'innovazione, il trasferimento tecnologico;

c) le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, le società di servizi alle imprese anche costituite dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, aventi come finalità anche la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 86

- d'iniziativa dei consiglieri Asquini e Narduzzi, presentato al Consiglio regionale il 14 ottobre 2009;

- assegnato alla II Commissione permanente il 21 ottobre 2009;

- esaminato dalla II Commissione nelle sedute del 19 gennaio 2010, 28 gennaio 2010, 23 febbraio 2010 e 14 luglio 2010 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche, con relazione dei consiglieri Asquini, Valenti e Brussa;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 28 luglio 2010.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n.5399/P dd 5 agosto 2010.

10_SO19_1_LRE_15

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) e delle norme di attuazione dello Statuto, disciplina organicamente la materia dell'impianto e della tenuta dei libri fondiari, nel rispetto delle leggi in materia tavolare.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge, s'intende:
- a) per legge tavolare: il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), e successive modifiche;
 - b) per domanda tavolare: il ricorso o altro atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi anche d'ufficio nei libri fondiari, ferroviario o montanistico;
 - c) per bene pubblico: qualsiasi bene appartenente al demanio pubblico dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;
 - d) per banca dati: la raccolta di tutti i dati e le informazioni necessarie alla tenuta dei libri fondiari, compresi i dati cartografici;
 - e) per elaborazione informatica: ogni operazione svolta con mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la registrazione, la modificazione, la cancellazione, l'estrazione, il trattamento logico e la diffusione dei dati.

Art. 3 potestà amministrative

1. La Regione esercita le potestà amministrative in materia di impianto e di tenuta dei libri fondiari.

Art. 4 uffici tavolari

1. Nei circondari dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine e Tolmezzo, gli uffici tavolari istituiti a Trieste, Gorizia, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Cervignano del Friuli e Pontebba conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II - TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO

SEZIONE I - STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 5 libro fondiario

- 1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.
- 2. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonché i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.
- 3. Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.

Art. 6 libro maestro

1. Il libro maestro è costituito dalle partite tavolari.

2. La partita tavolare è composta dal foglio di consistenza (foglio A), dal foglio della proprietà (foglio B) e dal foglio degli aggravati (foglio C).
3. Ogni partita tavolare comprende almeno un corpo tavolare.

Art. 7 concordanza catasto - tavolare

1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto è regolata dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 82 e alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 83, e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle relative norme regolamentari.
2. I comuni di Chiadino-città, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore-città, Cologna-città, Gretta-città, Guardiella-città, Roiano-città, Rozzol-città e Scorcola-città vengono gradualmente soppressi e gli immobili in essi censiti vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste.

Art. 8 collezione dei documenti

1. La collezione dei documenti è la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali è stata eseguita una iscrizione tavolare.
2. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio ed è tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.
3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.

Art. 9 conservazione

1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d'archivio.
2. Con regolamento sulla conservazione degli archivi regionali sono disciplinate le modalità di conservazione degli atti di cui al comma 1.

SEZIONE II - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 10 tenuta del libro fondiario

1. La Regione provvede, anche con l'adozione di procedure informatizzate, alla tenuta, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari. Sovrintende e coordina l'attività degli uffici tavolari al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, svolgendo funzioni di controllo e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del libro fondiario.

Art. 11 banca dati informatica del libro fondiario

1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, attraverso la formazione della banca dati informatica del libro fondiario costituita dal giornale per atti tavolari, dagli indici di ricerca, dall'archivio informatico della collezione dei documenti e dal libro maestro informatizzato.
2. La valenza delle interrogazioni agli indici di ricerca, all'archivio informatico della collezione dei documenti e al giornale per atti tavolari è individuata dai regolamenti di esecuzione anche in relazione alla progressiva informatizzazione del libro maestro.

Art. 12 elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario

1. Il giornale per atti tavolari è il registro cronologico che contiene gli elementi essenziali della domanda tavolare e riporta le fasi del procedimento in affari tavolari.
2. L'indice dei proprietari, l'indice reale e gli altri indici di ricerca sono il risultato dell'elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni del libro maestro e del giornale per atti tavolari.
3. L'archivio informatico della collezione dei documenti è la raccolta dei documenti di cui all'articolo 8, nonché delle domande e dei decreti tavolari riprodotti fotograficamente o informaticamente o acquisiti direttamente quali documenti informatici.
4. Il libro maestro informatizzato è il libro maestro di cui all'articolo 6 tenuto su supporto informatico.

Art. 13 consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari

1. Il libro fondiario è pubblico ed è consultabile in presenza del personale tavolare, anche attraverso la banca dati informatica, mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare, con facoltà di prenderne copia.
2. La consultazione e il rilascio di copie della banca dati informatica sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.

Art. 14 estratti tavolari

1. L'estratto tavolare riproduce il contenuto di una partita tavolare. Esso può essere di due tipi:
 - a) attuale, riportante solo le iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore;
 - b) storico, riportante tutte le iscrizioni eseguite in partite.
2. Le copie del libro maestro informatizzato non tengono luogo degli estratti tavolari.

Art. 15 accesso telematico

1. E' consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario.
2. Gli utenti abilitati all'accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati, sono determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 16 diritti tavolari e tariffe

1. La consultazione del libro fondiario è gratuita.
2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni e per l'accesso telematico alla banca dati.
3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.

SEZIONE III - PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI

Art. 17 modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare

1. Le domande tavolari sono presentate, anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, agli uffici tavolari che conservano le rispettive partite, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
2. A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito un numero progressivo annuale.
3. La domanda si considera presentata al momento dell'attribuzione del numero di cui al comma 2.
4. Il contrassegno, formato dalle indicazioni di cui al comma 2 e dalle ultime due cifre dell'anno, viene riprodotto sulla domanda, unitamente all'indicazione dell'ufficio, della data, dell'ora e del minuto di presentazione.
5. Qualora siano presentate contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 103 della legge tavolare.
6. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente il giorno successivo, come prime domande della giornata.
7. Le domande presentate durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono annotate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono inserite nel sistema, secondo l'ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.
8. Le modalità e l'ordine di presentazione delle domande pervenute per via telematica vengono disciplinate con regolamento di esecuzione.
9. Dell'avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 4.

Art. 18 piombatura e istruttoria della domanda tavolare

1. La piombatura della domanda tavolare deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione ed è visibile all'utenza a decorrere dal giorno successivo.
2. La piombatura della domanda tavolare telematica è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 8.
3. La piombatura è eseguita dal personale del libro fondiario che svolge le funzioni di conservatore attribuite dalla vigente normativa al conservatore del libro fondiario, in corrispondenza di tutte le partite tavolari indicate in domanda e di ogni altra partita coinvolta nella richiesta iscrizione; nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.
4. Le risultanze del confronto e dell'esame dei documenti prodotti devono essere certificate con l'apposizione della data e della firma di chi le ha eseguite.
5. terminate le operazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, viene stesa la proposta di decreto tavolare.
6. Le domande, i documenti ad esse allegati e le proposte di decreto vanno trasmessi al giudice tavolare a cura del coordinatore dell'ufficio.

Art. 19 esecuzione delle iscrizioni

1. Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare e in conformità al suo contenuto e alle disposizioni regolamentari.

Art. 20 notifica dei decreti tavolari

1. I decreti tavolari sono notificati secondo le norme previste dalla legge tavolare a mezzo del servizio postale, nonché per via telematica.

SEZIONE IV - INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO

Art. 21 procedura

1. La Regione attua l'informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti cartacei con supporti informatici, attraverso la procedura di trasposizione.
2. La trasposizione dei dati tavolari su supporto informatico viene disposta con decreto tavolare e consiste nell'escorporazione ed elaborazione informatica del contenuto di una partita tavolare cartacea, o di parte di esso, e nella sua incorporazione nella nuova partita informatizzata.
3. La Giunta regionale determina la programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disciplina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.

Art. 22 partite informatizzate in sede di sperimentazione

1. Le partite oggetto di informatizzazione in fase di sperimentazione acquistano efficacia di iscrizioni tavolari e fanno parte del nuovo libro maestro informatizzato in attuazione del decreto tavolare di trasposizione.

Art. 23 pubblicazione degli avvisi di trasposizione

1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato.
2. L'avviso contiene l'indicazione della partita tavolare di provenienza e della corrispondente partita informatizzata.
3. I decreti di trasposizione in accoglimento di domanda tavolare sono notificati ai sensi degli articoli 122 e seguenti della legge tavolare.

CAPO III - COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 24 domanda di completamento

1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.
2. La domanda, diretta all'ufficio tavolare competente per territorio, viene annotata su un apposito registro. Essa deve contenere l'esatta individuazione dell'immobile e deve fornire tutti gli elementi utili per l'accertamento dello stato di proprietà e degli aggravati.
3. Per l'esatta individuazione dell'immobile sono richiesti i dati catastali e la sua rappresentazione grafica.

Art. 25 Commissario del completamento

1. Nella procedura da avviare per il completamento del libro fondiario, il coordinatore dell'ufficio tavolare esercita le funzioni di commissario.

Art. 26 avvio del procedimento di completamento

1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulti iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo stato tavolare risultante da quel libro fondiario.
2. Non risultando il bene iscritto in alcun libro fondiario, gli accertamenti devono riguardare:
 - a) la consistenza dell'immobile;
 - b) il diritto di proprietà e le limitazioni alla capacità e al potere di disposizione del proprietario;
 - c) gli altri diritti per i quali è consentita l'iscrizione;
 - d) gli atti e i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione.
3. Il commissario richiede all'Agenzia del Demanio, all'Amministrazione regionale, a quelle provinciale e comunale competenti per territorio, nonché al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, un'attestazione che nulla osta all'iscrizione richiesta.
4. Ultimati gli accertamenti, il commissario predispone, per ogni immobile, il progetto di partita tavolare.

Art. 27 conclusione del procedimento di completamento

1. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

2. Il commissario fissa il giorno a partire dal quale si può prendere visione degli atti di cui al comma 1 e lo rende noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare e del Comune interessato.
3. L'avviso deve pure contenere l'indicazione:
 - a) della sede dove sono depositati gli atti;
 - b) della possibilità di proporre osservazioni scritte al commissario contro le risultanze degli atti;
 - c) del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, entro il quale devono essere proposte le osservazioni.
4. Il commissario convoca le parti interessate per l'esame delle osservazioni. Nel caso esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche al progetto della partita tavolare.

Art. 28 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei punti da 4 a 6 dell'ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, Bollettino delle ordinanze del Ministero della giustizia n. 4, concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l'iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario.

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 regolamenti

1. Con regolamenti di esecuzione sono disciplinati:
 - a) la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica;
 - b) il rilascio di estratti e certificazioni;
 - c) la fruizione dei servizi tavolari al pubblico;
 - d) l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;
 - e) l'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale;
 - f) la presentazione della domanda tavolare telematica;
 - g) l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro.

Art. 30 norme transitorie

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 29 continuano a trovare applicazione i regolamenti emanati ai sensi delle leggi regionali di cui all'articolo 31.
2. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 31 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

Art. 31 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 (Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari);
 - b) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio);
 - c) la legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Ristrutturazione e potenziamento delle attività del libro fondiario);
 - d) la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati);
 - e) l'articolo 114 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
 - f) l'articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale);
 - g) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
 - h) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

Art. 32 testo notiziale

1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 (Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione), è riportata una tabella di corrispondenza fra le disposizioni di cui al presente testo unico e quelle contenute nelle leggi regionali abrogate dall'articolo 31 e quivi riprodotte, in tutto o in parte.

Art. 33 norme finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 16, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.91 e nel capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 20 e 23 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 agosto 2010

per il Presidente
IL VICE PRESIDENTE:
CIRIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 5, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, è il seguente:

4. In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Note all'articolo 7

- Il testo della legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 82 è il seguente:

§ 1.

La divisione tavolare di una particella catastale può, in quanto si tratti di una particella, le cui linee di delimitazione non formino un quadrato od un rettangolo della larghezza di al più 20 metri, ed in quanto il distacco debba effettuarsi secondo parti aliquote della particella, eseguirsi solo in base ad un piano geometrico (piano di situazione) compilato ed autenticato da un impiegato di misurazione del catasto o da un tecnico autorizzato.

Nei casi, nei quali non occorre un piano, la divisione deve descriversi esattamente nel documento, che abbia a formare la base dell'iscrizione tavolare.

Questa descrizione e così pure il piano devono corrispondere alle prescrizioni normative per la evidenza del catasto da pubblicarsi in via di ordinanza.

Oltre al piano originale la parte deve rassegnare due copie autenticate senza bollo, una delle quali sarà nel caso di accordata divisione da comprendersi nella collezione dei documenti, l'altra poi da allegarsi al decreto, che si dovrà comunicare all'autorità di commisurazione delle tasse. Alla copia destinata per la collezione dei documenti si potrà

sostituire l'originale.

Se presso il giudizio tavolare esistesse lo schizzo comunicato dall'autorità catastale sulla divisione di una particella catastale, la parte potrà nell'istanza per l'esecuzione di una divisione tavolare richiamarsi a questo schizzo e cessa quindi l'obbligo alla produzione di un piano e delle sue copie.

§ 2.

Le iscrizioni tavolari le cui basi vennero fissate nel corso di una ventilazione ereditaria in una forma corrispondente ai requisiti dell'iscrizione, saranno, in mancanza di una istanza degli interessati corrispondente alle vigenti norme di legge, da effettuarsi d'ufficio dal giudizio di ventilazione dopo passata in giudicato l'aggiudicazione, se i documenti occorribili per accordare l'iscrizione, in quanto non siano copie delle decisioni dell'autorità di ventilazione, esistano presso questo giudizio.

Le disposizioni da emettersi d'ufficio saranno, in quanto non esista una dichiarazione in contrario degli interessati, da tenersi in sospenso fino al decorso di sei settimane, dacchè sarà passata in giudicato la aggiudicazione.

La parte dovrà rassegnare al giudizio di ventilazione a tempo debito le copie occorribili per la collezione dei documenti e per la comunicazione all'autorità di commisurazione delle tasse, mentre in caso diverso queste dovranno approntarsi d'ufficio verso riscossione della doppia taxa stabilita per copie autenticate d'ufficio.

Alla parte, che rassegna documenti o copie di documenti allo scopo dell'esecuzione delle premesse disposizioni, si dovrà dietro richiesta rilasciare una conferma di ricevuta. Non occorre un'istanza accompagnatoria per produrre i suavvertiti atti.

Se il libro fondiario, nel quale si deve eseguire l'iscrizione non viene tenuto presso il giudizio di ventilazione, quest'ultimo dovrà ricercare dell'iscrizione il giudizio competente.

§ 3.

Se il giudizio tavolare in seguito ad una ventilazione ereditaria venisse in via ufficiale a conoscenza, che fu ommessa l'iscrizione tavolare di un diritto reale formante la base dell'obbligo ad imposta fondiaria, o se il giudizio tavolare venisse ricercato dall'autorità catastale a far eseguire l'ommissa iscrizione tavolare di simile diritto, il giudizio dovrà, dopo sentita la parte morosa, fissarle un termine entro il quale abbia ad ottenere la regolazione dello stato del libro fondiario od in caso di impedimenti ostantivi a dimostrare i passi intrapresi per toglierli.

La trasgressione di questo termine, la cui osservanza sarà da sorvegliarsi d'ufficio, verrà punita con una multa in danaro da 1 fior. fino a 50 fior. val. austr. previamente minacciata e crescente in caso di ripetizione.

La procedura si regolerà secondo le norme sulla procedura in affari non contenziosi.

Le istanze, i protocolli gli allegati e le rubriche sono esenti da bollo, in quanto non concernano la domanda di una parte per iscrizione tavolare.

§ 4.

L'esecuzione della presente legge è demandata ai Ministri della giustizia e delle finanze.

- Il testo della legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83, limitatamente ai paragrafi che riguardano la concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto, è il seguente:

Concordanza del libro fondiario col catasto

§ 11.

Il catasto dell'imposta fondiaria da un lato ed i libri ferroviari, i libri montanistici ed i libri fondiari (le tavole provinciali) eseguiti in base agli operati della regolazione dell'imposta fondiaria dall'altro lato devono tenersi sempre in perfetta concordanza.

A tal uopo i cambiamenti avvenuti relativamente al corpo del libro fondiario, all'indicazione dei singoli enti e del loro disegno sulla mappa devono eseguirsi tanto nel catasto come pure nel libro fondiario.

e) Procedura speciale per quei comuni, nei quali sono già introdotti nuovi libri fondiari.

§ 40.

Per effettuare e mantenere la concordanza del libro fondiario col catasto (§ 11) servono anzitutto le comunicazioni pervenienti dal giudizio tavolare all'ufficio delle imposte (ufficio della commisurazione delle tasse).

§ 41.

In base a queste partecipazioni l'ufficio delle imposte (l'ufficio della commisurazione delle tasse) farà la prenotazione eventualmente necessaria per la commisurazione delle tasse e consegnerà poi la partecipazione del giudizio tavolare all'impiegato di misurazione.

Quest'ultimo procederà indi secondo la disposizione del § 19.

§ 42.

D'altro lato saranno da parteciparsi indilatamente al giudizio tavolare col tramite dell'ufficio delle imposte i cambiamenti constatati dall'impiegato di misurazione, in quanto non esistessero già partecipazioni concordanti del giudizio tavolare.

L'ufficio delle imposte dovrà prima effettuare la prenotazione occorribile per l'adempimento dell'obbligo delle tasse e per la ripartizione dell'imposta relativamente ai cambiamenti eseguiti negli operati sensuari.

§ 43.

Il giudizio tavolare esaminerà queste partecipazioni riguardo alla loro concordanza colle iscrizioni nel libro fondiario.

Se emergesse una non concordanza relativamente alle iscrizioni formanti l'oggetto del foglio del fondo, che si riferiscono all'estensione del corpo tavolare, alla designazione delle particelle, ed all'esposizione nella mappa, il giudizio tavolare procederà in conformità alle leggi sull'impianto dei libri fondiari ed alle ordinanze di esecuzione rilasciate per le stesse.

Se invece mediante la partecipazione dell'impiegato di misurazione il giudizio tavolare rilevasse, che fu ommessa

l'iscrizione tavolare di un diritto reale, sul quale si fonda l'obbligo personale ad imposta fondiaria, esso avvierà la procedura prescritta in proposito colla legge 23 maggio 1883 (B.L.I. N.o 82).

§ 44.

Il risultato dell'esame e dell'eventuale procedura ulteriore si dovrà, quand'anche non seguisse alcun cambiamento nell'iscrizione nel libro fondiario, partecipare all'ufficio delle imposte e da questo all'impiegato di misurazione. Qualora in seguito a ciò il libro fondiario non concordasse colla definitiva iscrizione negli operati catastali relativamente alla persona del possessore, si dovrà ciò non ostante rivolgere la pretesa dell'imposta al possessore del fatto.

Nell'operato catastale si farà però far apparire anche il nome di colui, che apparisce iscritto come possessore nel libro fondiario.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 103 della legge generale sui libri fondiari, nel nuovo testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è il seguente:

Art. 103

Ogni iscrizione deve indicare il giorno, mese ed anno della domanda, nonché il numero progressivo col quale la domanda è stata contraddistinta al momento della presentazione.

Se sono state presentate contemporaneamente all'ufficio tavolare più domande concernenti lo stesso corpo tavolare, ciò dovrà risultare nelle rispettive iscrizioni.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 122 della legge regionale sui libri fondiari, nel nuovo testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come sostituito dall'articolo 60 della legge 594/1974, è il seguente:

Art. 122

Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale.

- Il testo dell'articolo 123 della legge regionale sui libri fondiari, nel nuovo testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come sostituito dall'articolo 61 della legge 594/1974, è il seguente:

Art. 123

I decreti tavolari devono essere notificati:

- 1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante;
- 2) al titolare del diritto tavolare che viene trasferito, modificato o estinto;
- 3) a colui contro il quale si esegue un'annotazione tavolare;
- 4) nel caso della cancellazione totale o parziale di una iscrizione, inoltre a tutti coloro a profitto dei quali sono iscritte sul diritto cancellato ulteriori intavolazioni o prenotazioni;
- 5) nel caso d'intavolazioni o prenotazioni con le quali vengono trasferiti diritti già iscritti in favore di terze persone, anche al proprietario dell'immobile;
- 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto.

- Il testo dell'articolo 123 bis della legge regionale sui libri fondiari, nel nuovo testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come aggiunto dall'articolo 3 della legge 1376/1956, è il seguente:

Art. 123 bis

E' ammessa la notificazione del decreto tavolare in unico esemplare per quelle parti che nel documento, o nella domanda d'intavolazione, abbiano provveduto alla nomina di un domiciliatario per la notifica dei decreti, ai sensi dell'articolo 141 del codice procedura civile.

Se detta nomina è fatta nella domanda di intavolazione, le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal notaio o dall'avvocato o procuratore legale.

- Il testo dell'articolo 124 della legge regionale sui libri fondiari, nel nuovo testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, come sostituito dall'articolo 63 della legge 594/1974, è il seguente:

Art. 124

Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile.

I documenti originali devono essere restituiti a chi li ha prodotti a meno che non sia fatta una diversa richiesta nella domanda tavolare.

- Il testo dell'articolo 125 della legge regionale sui libri fondiari, nel nuovo testo allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è il seguente:

Art. 125

La mancata o irregolare notificazione non costituisce motivo di nullità dell'iscrizione tavolare. Chi pretende un diritto o la liberazione da un obbligo, in seguito ad un'iscrizione tavolare, non è tenuto a provare la seguita notificazione.

Nota all'articolo 28

- Il testo dei punti 4, 5 e 6 dell'ordinanza del ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, Bollettino delle Ordinanze del Ministero di Giustizia n. 4, concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l'iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario, è il seguente:

4. Ultimati i rilievi si dovrà compilare immediatamente la partita tavolare, che sarà rimessa, assieme all'operato relativo ai rilievi, al competente presidente del tribunale di prima istanza per la relativa disamina.

5. Il presidente del tribunale, dopo esaminato l'operato relativo ai rilievi e corretti gli eventuali errori, dovrà rimetterlo al tribunale d'appello per quanto di sua competenza, ai sensi del § 20 della legge sulla procedura di regolazione del 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96.

Con riguardo alle disposizioni di cui al punto 2) il tribunale d'appello troverà negli atti gli elementi sufficienti per poter giudicare se - ai sensi del secondo comma del § 20 della legge succitata - si possa omettere o meno la procedura di regolazione; a tale riguardo il giudizio tavolare, nel consegnare l'operato (punto 4), dovrà esprimere il suo parere.

6. Quando il tribunale d'appello avrà restituito gli atti al giudizio tavolare, si dovrà eseguire l'eventuale rettifica della mappa tavolare - qualora questa non sia già stata effettuata all'atto dei rilievi di cui al punto 2) - nonché l'aggiornamento degli elenchi e dei registri.

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3/2002 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10 disposizioni in materia di agricoltura

1. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1 e 2, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche ai finanziamenti concessi nel settore dell'agricoltura ai sensi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di restituzione già avviati e non ancora conclusi, compresi quelli per i quali pende contenzioso, purché l'interessato restituisca la quota capitale - ove non l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, le parole <<Il concorso sulle spese non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore a tre anni per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche e miste>> sono sostituite dalle parole <<Il concorso sulle spese potrà raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche, e per quelle miste, il 50 per cento.>>.

4. ABROGATO

5. All'articolo 12 della legge regionale 3/1998 i commi da 1 a 12 e da 14 a 16 sono abrogati.

6. ABROGATO

7. All'articolo 16 della legge regionale 25/1999, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

<<11 bis. Agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti a Fossalon di Grado e nel comune di Fiumicello, acquirenti dei terreni dell'azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, che realizzino investimenti, sui terreni acquistati, tali da elevare la loro qualità e classe catastale di coltura, risultante da idonei atti catastali, il valore stimato degli stessi viene ridotto del 30 per cento e l'inizio del pagamento delle rate, di cui al comma 11, viene posticipato di tre anni dalla data di stipulazione del contratto.

11 ter. Nel caso di aziende zootecniche, gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da un aumento del reddito da lavoro per ULA, a seguito dell'acquisizione dei nuovi terreni, dimostrato con una relazione che evidenzia, ricorrendo alle classiche voci di bilancio aziendale, la situazione economica ante e quella post.

11 quater. La sola riduzione del prezzo del 30 per cento viene applicata anche agli acquirenti, che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che dimostrino con la relazione di cui al comma 11 ter un aumento del reddito da lavoro per ULA.>>.

8. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 1 disposizioni in materia di beni regionali e comunali, di libro fondiario e modifiche alla legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 beni immobili da acquisire al demanio comunale

1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza e di servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite nella toponomastica dei Comuni e aventi destinazione pubblica, sono trasferite ai Comuni competenti per territorio.

2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ai fini dell'intavolazione dei beni di cui al comma 1, e' sufficiente che i beni medesimi vengano individuati con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. Le domande di intavolazione dei beni devono venire presentate dai Comuni.>>.

2. L'articolo 4 (Regime transitorio per la vendita di beni immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione) della legge regionale 38/1996, e' abrogato.

3. All'articolo 30 (Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale) della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 5 e 7 le parole <<non registrati ai sensi dell'articolo 815 del codice civile>> sono soppresse;
- b) al comma 8, come modificato dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale 11/1999, le parole <<non registrati di cui all'articolo 815 del codice civile>> sono soppresse;
- c) dopo il comma 8 bis, come inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 13/2002, e' inserito il seguente: <<8 ter. I beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d'istruzione e/o formazione professionale.>>;
- d) al comma 9 le parole <<Delle cessioni di cui ai commi 8 e 8 bis>> sono sostituite dalle parole <<Delle cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter>>.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 28/2002, e' sostituito dal seguente:

<<1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, e' disposta senza applicazione degli interessi.>>.

Nota all'articolo 32

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza fra le disposizioni di cui al presente testo unico e quelle contenute nelle leggi regionali abrogate dall'articolo 31:

DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO	DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE LEGGI REGIONALI ABROGATE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1(Finalità)	---
Art. 2 (Definizioni)	Art. 6 LR 8/90
Art. 3 (Potestà amministrative)	Art. 1 LR 56/72, art. 7, primo comma, LR 59/83
Art. 4 (Uffici tavolari)	Art. 3, primo comma, LR 56/72 Art. 7, secondo comma, LR 59/83
CAPO II TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO Sezione I Struttura del libro fondiario Art. 5 (Libro fondiario)	---
Comma 1	Art. 7, comma 1, LR 8/90
Comma 2	Art. 78 LR 8/90
Comma 3	
Art. 6 (Libro maestro)	
Comma 1	---
Comma 2	Art. 10, comma 2, LR 8/90
Comma 3	Art. 8 LR 8/90
Art. 7 (Concordanza catasto- tavolare)	
Comma 1	Art. 9, comma 3, LR 8/90
Comma 2	Art. 82 LR 8/90
Art. 8 (Collezione dei documenti)	
Comma 1	---
Comma 2	Art. 14, comma 2, LR 8/90
Comma 3	Art. 14, comma 3, LR 8/90
Art. 9 (Conservazione)	
Comma 1	Art. 14, comma 4, LR 8/90
Comma 2	---
Sezione II Tenuta e consultazione del libro fondiario Art. 10 (Tenuta del libro fondiario)	Art. 8, primo e secondo comma, LR 59/83
Art. 11(Banca dati informatica del libro fondiario)	---
Art. 12 (Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario)	---

Art. 13 (Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari) Comma 1 Comma 2	Art. 44, comma 1, LR 8/90 Art. 44, comma 3, LR 8/90
Art. 14 (Estratti tavolari) Comma 1 Comma 2	Art. 49, comma 1, LR 8/90 ---
Art. 15 (Accesso telematico) Comma 1 Comma 2	Art. 21, comma 4, LR 23/97 Art. 21, comma 4 bis, LR 23/97
Art. 16 (Diritti tavolari e tariffe) Comma 1 Comma 2 Comma 3	Art. 9, primo comma, LR 59/83 Art. 2, secondo comma, LR 56/72, art. 9, secondo comma, LR 59/83 Art. 2, terzo comma, LR 56/72, art. 9, comma 2 bis, LR 59/83
Sezione III Procedimento in affari tavolari Art. 17 (Modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare) Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6 Comma 7 Comma 8 Comma 9	Art. 2, quinto comma, LR 56/72 Art. 15, comma 1, LR 8/90 Art. 15, comma 2, LR 8/90 Art. 15, comma 3, LR 8/90 Art. 15, comma 4, LR 8/90 Art. 15, comma 5, LR 8/90 Art. 15, comma 6, LR 8/90 --- Art. 15, comma 7, LR 8/90
Art. 18 (Piombatura e istruttoria della domanda tavolare) Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6	Art. 18, comma 1, LR 8/90 --- Art. 20, comma 1, LR 8/90 Art. 20, comma 2, LR 8/90 Art. 20, comma 3, LR 8/90 Art. 20, comma 4, LR 8/90
Art. 19 (Esecuzione delle iscrizioni)	---
Art. 20 (Notifica dei decreti tavolari) Comma 1 Comma 2	--- ---
Sezione IV Informatizzazione del libro maestro Art. 21 (Procedura)	---
Art. 22 (Partite informatizzate in sede di sperimentazione)	---
Art. 23 (Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)	---
CAPO III COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO Art. 24 (Domanda di completamento)	Capo VI LR 8/90 COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO Art. 73
Art. 25 (Commissario del completamento)	Art. 74
Art. 26 (Avvio del procedimento di completamento)	Art. 75
Art. 27 (Conclusione del procedimento di completamento)	Art. 76
Art. 28 (Rinvio)	Art. 77
CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 29 (Regolamenti) Comma 1, lettera a) Lettera b) Lettera c) Lettera d) Lettera e) Lettera f) Lettera g)	--- --- --- Art. 21, comma 4 bis, LR 23/97 --- --- Art. 1, comma 2, LR 8/90

Art. 30 (Norme transitorie)	---
Art. 31 (Abrogazioni)	---
Art. 32 (Testo notiziale)	---
Art. 33 (Norme finanziarie)	---

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 96

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 16 dicembre 2009;
- assegnato alla I Commissione permanente in data 22 dicembre 2009;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 25 maggio e dell'8 giugno 2010 e approvato in quest'ultima, all'unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Baritussio e Brussa;
- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 147 del 27 luglio 2010;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5405/P dd. 5 agosto 2010.

10_SO19_1_LRE_16

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16**Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1 personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/1972

1. Ai fini dell'applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale è equiparato, qualora non preposto a una struttura direzionale, al dirigente di staff; qualora la retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione sia inferiore a quella complessiva in godimento, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti, riassorbibile con successivi miglioramenti. Ai fini della corrispondenza della retribuzione di risultato al personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, trova applicazione la disciplina prevista per il personale regionale della qualifica dirigenziale e i relativi oneri fanno carico al bilancio regionale; il direttore del servizio competente in materia di sistemi informativi provvede a delegare funzioni dirigenziali al suddetto personale assegnato al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

Art. 2 disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialità e aspettativa

1. In caso di assenza per malattia, al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e in materia di trasmissione dei relativi attestati.

2. Al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di forme e termini del procedimento disciplinare; continuano a essere definite in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto in materia dalla disciplina statale, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni. Le competenze poste dalla disciplina statale in capo all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari devono intendersi attribuite al Direttore centrale della struttura direzionale competente in materia di personale.

3. Fermo restando che la rilevazione della presenza in servizio del personale regionale è accertata con sistemi di tipo automatico, in relazione alle particolari esigenze organizzative e funzionali degli uffici di segreteria a supporto agli organi politici, di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, degli uffici di segreteria di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e delle stazioni forestali, il personale assegnato ai predetti uffici, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, può continuare a essere autorizzato a registrare la propria presenza in servizio e tutti i movimenti in entrata e uscita, anche oltre l'orario d'obbligo, tramite personale sottoscrizione dell'apposito registro da validarsi a cura dell'amministratore o del responsabile di struttura.

4. La Regione, anche nell'ottica di una valorizzazione e promozione della propria immagine, è autorizzata a stipulare delle convenzioni con il Comitato olimpico nazionale e con singole Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato stesso, per la messa a disposizione, con oneri a carico della Regione, nel limite massimo di due unità e per periodi da definirsi con le suddette convenzioni, di personale regionale non dirigente in possesso di qualificazione tecnica nel settore sportivo.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

6. A valere dall'anno 2010, le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale non dirigente della Regione possono essere integrate annualmente nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari ad almeno l'80 per cento.

7. Al fine di consentire l'adeguata valorizzazione dei comportamenti organizzativi del personale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, e di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione della Regione e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, compreso il personale adibito alla mansione di autista di rappresentanza, è autorizzata la corresponsione del premio del sistema incentivante per l'anno 2008 nei limiti della parte di cui al punto 4, lettera b), numero 1), dell'accordo recante "Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: Accordo progressioni 2008-2009 e premiale 2008" sottoscritto il 4 maggio 2009.

8. Per le finalità di cui al comma 7, per le annualità successive all'anno 2008 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il premio del sistema incentivante nella misura determinata dagli accordi di attuazione dell'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto l'11 ottobre 2007, pubblicato sul BUR n. 45 del 7 novembre 2007.

9. All'onere di 240.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui ai commi 7 e 8 riferiti alle annualità 2008 e 2009, e di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, della legge regionale 21/2007, mediante prelevamento dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

10. Il personale dipendente del ruolo unico regionale impiegato temporaneamente presso le istituzioni europee, le agenzie europee, i soggetti costituiti in base al regolamento (CE) n. 1082/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), o presso altri enti o organismi internazionali o Stati esteri è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo prestatato con contratto a tempo determinato è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, nonché ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza qualora non previsto dal contratto medesimo.

Art. 3 Direzione centrale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12/2009

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione e le funzioni della Direzione centrale istituita dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono definite con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e i relativi provvedimenti organizzativi di attuazione.

2. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 1, continua a operare, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali.

Art. 4 razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e incarico di vice dirigente

1. Al fine della razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e di un contenimento della spesa, la Giunta regionale entro il 16 ottobre 2010 definisce un nuovo assetto delle strutture direzionali prevedendo, in particolare, un numero di Servizi non superiore complessivamente a 85 unità. Anche in relazione a tale nuovo assetto a decorrere dall'1 gennaio 2011 può essere conferito presso la Regione l'incarico di vice dirigente.

2. Il vice dirigente con funzioni vicarie coadiuva il direttore di Servizio nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi formalmente delegati ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il vice dirigente senza funzioni vicarie svolge, a supporto del dirigente, funzioni comportanti una particolare specializzazione professionale. L'incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie può essere conferito anche presso strutture direzionali diverse dal Servizio.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determinano, con riferimento agli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, il numero massimo di incarichi di vice dirigente, in misura comunque non superiore, per l'Amministrazione regionale e per gli enti regionali, a 90 unità complessive.

4. L'incarico di vice dirigente può essere conferito, in sede di prima applicazione, a dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nella categoria medesima di almeno tre anni o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di un'anzianità nella categoria D di almeno otto anni. Per l'incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie può essere richiesta, altresì, in relazione all'attività da svolgere, l'iscrizione ad albi o ordini professionali.

5. Al personale cui è conferito l'incarico di vice dirigente compete un trattamento economico da definirsi in sede di contrattazione collettiva; nelle more di detta definizione è attribuita, in via provvisoria, per tutta la durata dell'incarico e in aggiunta al trattamento economico in godimento:

a) per l'incarico con funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilità, pari al 35 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale;

b) per l'incarico senza funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilità, pari al 25 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale;

c) per entrambi gli incarichi di cui alle lettere a) e b), una retribuzione di risultato, correlata agli esiti del sistema di valutazione annuale, non superiore al 25% della retribuzione di posizione.

6. Il trattamento di cui al comma 5 si intende comprensivo del compenso per l'effettuazione di lavoro straordinario e di ogni altra indennità correlata a incarichi e funzioni a eccezione degli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale).

7. L'incarico di vice dirigente è conferito:

a) per il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Direttore centrale e il direttore di Servizio competenti;

b) per il personale del Consiglio regionale dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, per gli incarichi relativi alla Segreteria generale, o dell'Organo di garanzia interessato, sentito il direttore di Servizio competente.

8. L'incarico ha durata minima di un anno e massima di cinque anni ed è revocabile e rinnovabile. L'incarico è conferito prioritariamente a dipendenti in servizio presso la struttura direzionale, anche di massima dimensione, interessata.

9. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'incarico di posizione organizzativa.

10. La disciplina di cui al presente articolo è attuata in via sperimentale per un periodo comunque non superiore a cinque anni; a decorrere dall'1 gennaio 2011 e per la durata del periodo sperimentale non possono essere conferiti o rinnovati presso la Regione incarichi di posizione organizzativa.

11. La disciplina sperimentale di cui al presente articolo può essere applicata anche dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai ca-

pitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:

- a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
- b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
- c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

Art. 5 formazione del personale

1. Al fine di una razionalizzazione e un contenimento della spesa e nell'ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 5, e degli enti del servizio sanitario della regione, nonché a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, la Regione provvede, mediante la struttura direzionale competente in materia di personale, ad attivare un sistema di formazione di base e avanzata, di sviluppo, aggiornamento e di riqualificazione professionale del suddetto personale anche in relazione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonché a processi di preparazione e accesso al pubblico impiego e a supporto di processi di cambiamento e innovazione organizzativa e gestionale. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Regione oppure tramite le singole Amministrazioni del comparto o degli enti della sanità d'intesa con le amministrazioni e gli enti medesimi; in tal caso le relative risorse sono trasferite ai soggetti attuatori. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni sindacali, e previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i relativi criteri e modalità di attuazione.
2. Il finanziamento corrente delle attività di cui al comma 1 è assicurato, a partire dall'esercizio 2011, mediante destinazione annuale di una somma corrispondente a una quota percentuale dell'importo che le amministrazioni e gli enti sono tenuti contrattualmente a destinare alla formazione del personale. La parte residua del fondo per la formazione rimane a disposizione delle amministrazioni e degli enti per le attività di esclusivo interesse aziendale.
3. La quota percentuale di cui al comma 2 è definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e, per gli enti locali, può essere differenziata in ragione della dimensione demografica degli stessi e del numero dei dipendenti in servizio.
4. Le somme vengono individuate annualmente con specifica disposizione della legge finanziaria regionale nell'ambito della dotazione complessiva delle risorse che l'Amministrazione regionale assegna per il funzionamento degli enti locali e del Servizio sanitario regionale.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla formazione del personale dell'area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 2 concorre a finanziare il programma delle attività formative per la polizia locale.
6. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione delle attività di formazione per le specifiche esigenze consiliari.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 1326 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Spese per un sistema di formazione del pubblico impiego>>.
8. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 6 valutazione della prestazione

1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:
 - a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
 - b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;

c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.

3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

4. Ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale. Ai fini del contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le competenze attribuite all'organismo indipendente di valutazione possono essere conferite all'organo di revisione dell'ente.

5. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla giunta, o comunque dall'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, dal direttore generale, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

6. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;

c) valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

7. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della Regione spetta un'indennità o un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

8. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a operare sino alla relativa scadenza e, comunque, non oltre la data di nomina dell'organismo indipendente di valutazione.

9. Al fine di perseguire uniformità di comportamento la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le linee guida per l'attività degli organismi indipendenti di valutazione.

10. I commi 31 e 33 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono abrogati.

11. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 18/1996, e successive modifiche, le materie di cui al presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 continuano a far carico all'unità

di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

CAPO II - MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 7 modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali

1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarità. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

4 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.

4 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), è richiesto:

a) per i dirigenti regionali il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni, per l'incarico di cui alla lettera b), e di almeno due anni, per l'incarico di cui alla lettera c);

b) per i soggetti esterni il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'esperienza professionale almeno quadriennale, per l'incarico di cui alla lettera b), e almeno biennale, per l'incarico di cui alla lettera c), adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.

4 quinquies. Qualora l'incarico di direttore di staff sia conferito presso un Servizio, il direttore del Servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 93 della legge regionale 53/1981

1. Il secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è abrogato.

Art. 9 modifica all'articolo 10 della legge regionale 2/2002

1. Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è soppresso.

Art. 10 modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2008

1. Il secondo periodo del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è soppresso.

Art. 11 modifiche a leggi regionali di settore

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), le parole <<Direzione regionale del commercio e del turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di commercio>>.

2. L'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2010.

3. All'articolo 5, comma 26, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 26, della legge regionale 12/2009, le parole «in concorso con enti locali, istituzioni di formazione musicale e altri soggetti pubblici e privati del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione di Comuni e Province, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5, nonché in concorso con istituzioni di formazione musicale e altri soggetti pubblici e privati del territorio».

4. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti):

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, le parole «Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio»;

b) al comma 2 dell'articolo 3, le parole «Direzione centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;

c) al comma 1 dell'articolo 5, le parole «Direzione centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;

d) al comma 1 dell'articolo 9, le parole «Direzione delle attività produttive» e «Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio» e «Servizio competente in materia di commercio».

5. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»):

a) al comma 10 bis, come aggiunto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7/2007, dell'articolo 15, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;

b) al comma 4 dell'articolo 26, le parole «Direttore centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di commercio»;

c) al comma 5 dell'articolo 26 le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;

d) al comma 2 dell'articolo 84, le parole «Assessore regionale alle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale competente in materia di commercio» e le parole «dal Direttore centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dal Direttore centrale competente in materia di commercio»;

e) al comma 6 dell'articolo 84, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;

f) ai commi 1 e 7 dell'articolo 85, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;

g) ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 101, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio».

6. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale):

a) al comma 1 dell'articolo 3, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di cooperazione»;

b) al comma 2 dell'articolo 4, le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di cooperazione»;

c) al comma 2 dell'articolo 12, le parole «Assessore regionale alle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale competente in materia di cooperazione»;

d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 12, le parole «direttore centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «direttore centrale competente in materia di cooperazione»;

e) al comma 11 dell'articolo 12, le parole «Direttore centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di cooperazione».

7. Al comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 14, comma 7, della legge regionale 17/2008, dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di cooperazione.».

8. Le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale di cui all'articolo 8, comma 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché quelle inerenti alla rendicontazione e controllo della relativa gestione fuori bilancio, sono attribuite, a decorrere dal 16 ottobre 2010, alla struttura direzionale individuata dalla Giunta regionale.

9. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «disci-

plinate con regolamento>>.

10. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 73 a 77 sono sostituiti dai seguenti:

<<73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e di rafforzare la collaborazione della Regione con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell'Unione europea, è istituito a Bruxelles, in conformità all'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), un Ufficio di collegamento della Regione, quale Struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze della Direzione centrale competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie.

74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.

75. L'organico assegnato all'Ufficio è costituito dal seguente personale:

a) fino a tre unità, tra cui il coordinatore, con assegnazione per un periodo di due anni prorogabile;

b) fino a due unità, con assegnazione per un periodo massimo di due anni non prorogabile né rinnovabile, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

77. In caso di missione, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.>>.

b) i commi da 78 a 82 sono abrogati.

11. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio di collegamento di Bruxelles, incluso il coordinatore, rimane assegnato al medesimo fino al 31 dicembre 2010 e potrà essere riconfermato.

12. Gli oneri di cui al comma 76 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3559 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

CAPO III - NORME URGENTI IN MATERIA DI PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE

Art. 12 norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre

1. Al fine di agevolare e consentire nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni amministrative per l'installazione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, nonché per le modifiche agli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.

2. I nuovi impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, e fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata da parte del Comune interessato ai soggetti abilitati a conclusione di un procedimento unificato, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme previste per l'istituto della Conferenza di servizi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, e sulla base del parere favorevole dell'ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e successive modifiche.

4. Per gli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati per il passaggio alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, il titolare dell'impianto invia una comunicazione all'ARPA e al Comune interessato, contenente una autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati sottoscritta da un tecnico qualificato. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a successiva verifica da parte del Comune con il supporto dell'ARPA.

5. Qualora le modifiche agli impianti esistenti di cui al comma 4 comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, o comunque comportino modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell'impianto, si applica il procedimento di cui ai commi 2 e 3.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 13 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 agosto 2010

per il Presidente
IL VICE PRESIDENTE:
CIRIANI

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 3

Per tutto quanto attiene all' impianto, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo elettronico, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere con contratti a tempo indeterminato, regolati dalle norme sull' impiego privato, personale specializzato, nel numero massimo di otto, da scegliersi fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore dell' automazione. L' assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Per il trattamento economico, normativo e previdenziale di detti dipendenti si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria. Le modalità di applicazione di tale contratto sono stabilite dalla Giunta regionale. Nei confronti dei dipendenti si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21. Il personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale può essere preposto alla direzione di Servizi dell'Amministrazione regionale.

Per i medesimi fini di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata anche ad avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nella disciplina dell' automazione; della consulenza di detti esperti potrà in particolare avvalersi, previa autorizzazione della Giunta regionale, l'Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici ai fini della valutazione degli oneri finanziari, dipendenti dall'impianto, dallo sviluppo e dalla gestione del sistema.

Qualora la retribuzione mensile del personale assunto, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, ai sensi del presente articolo risulti inferiore al trattamento iniziale del personale regionale con qualifica di dirigente e con incarico di Direttore di servizio di cui all' art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti.

Per retribuzione mensile, di cui al quarto comma, s'intende il complesso degli assegni fissi e continuativi, esclusi il meccanismo di variazione automatica della retribuzione e gli aumenti periodici di anzianità.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, come modificato dall'articolo 25, comma 1, DPRReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres., è il seguente:

Art. 38 uffici di segreteria

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, si avvalgono, ciascuno, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria, costituito da un massimo, rispettivamente, di sei e cinque unità, composto dal segretario particolare, dagli addetti di segreteria e da due autisti di rappresentanza, per il Presidente della Regione, e da un autista di rappresentanza per ciascuno degli Assessori regionali.

2. Il segretario particolare è responsabile dell'ufficio di segreteria. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Gli addetti di segreteria sono scelti tra personale di categoria non superiore alla D o equiparata.

3. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria è conferito, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, per un periodo non superiore al mandato dell'amministratore stesso; l'incarico è revocato a richiesta dell'amministratore ovvero, automaticamente, con la cessazione dall'incarico dell'amministratore medesimo. Gli autisti di rappresentanza sono assegnati, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, per un periodo non superiore al mandato dell'amministratore medesimo; l'assegnazione è revocata a richiesta dell'amministratore ovvero, automaticamente, con la cessazione dall'incarico dell'amministratore medesimo.

4. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere conferito a dipendenti della Regione oppure a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, aventi categorie equiparate, collocati in posizione di comando; il comando può essere disposto anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere altresì conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato, a soggetti estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative categorie. Gli autisti di rappresentanza sono individuati esclusivamente tra dipendenti della Regione.

- Il testo degli articoli contenuti nel capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142, del 16 giugno 2005, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30, del 4 giugno 2008, è il seguente:

CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE III - UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 14 Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un massimo di quattro persone, di cui uno con funzioni di segretario particolare, e di un autista di rappresentanza.

2. Il segretario particolare è responsabile dell'ufficio di segreteria.

Art. 15 Uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale

1. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, di un addetto di segreteria.

Art. 16 Uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari

1. I Presidenti delle Commissioni consiliari o di analoghi organi collegiali, istituiti a norma del Regolamento interno del Consiglio, si avvalgono, ciascuno, di un addetto di segreteria.

Art. 17 personale addetto agli uffici di segreteria

1. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere conferito a dipendenti della Regione oppure a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, collocati in posizione di comando; gli addetti di segreteria sono scelti tra personale di categoria non superiore alla D o equiparata. Il comando può essere disposto anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 53/1981. Il personale in posizione di comando è collocato in soprannumero rispetto alla dotazione organica complessiva del personale regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

2. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale.

3. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria è conferito, su richiesta nominativa del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio e dei Presidenti di Commissione consiliare o di analoghi Organi consiliari, per un periodo non superiore al mandato degli stessi; l'incarico può essere revocato a richiesta dei soggetti medesimi.

4. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere inoltre conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato, a soggetti estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative categorie.

5. A fronte di specifiche e motivate richieste, qualora il personale assegnato agli uffici di segreteria di cui agli articoli 14, 15 e 16 risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 25, legge regionale 9/2008, è il seguente:

Art. 4

1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:

a) una unità di categoria fino alla D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

b) tre unità di categoria fino alla D o equiparata per i gruppi fino a quattro consiglieri o quattro unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quattro consiglieri;

c) una unità fino alla categoria D o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

d) una unità fino alla categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

e) una ulteriore unità fino alla categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d).

2 bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.

3 bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito. Le modalità di scelta del personale sostituito sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 25, legge regionale 9/2008, è il seguente:

Art. 5

Il personale di cui al precedente articolo è scelto:

- 1) fra i dipendenti regionali; In caso di impossibilità di reperire personale per la specifica funzione tra quello in servizio alla Regione;
- 2) tra i dipendenti provenienti da amministrazioni dello Stato ivi compresi i dipendenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado o di Enti pubblici, in posizione di comando;
- 2 bis) fra estranei indicati da ciascun gruppo consiliare, assunti con contratto a tempo determinato;
- 3) (ABROGATO).

- Il testo del punto 4 dell'accordo recante "Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: Accordo progressioni 2008-2009 e premiale 2008" sottoscritto il 4 maggio 2009, è il seguente:

4. premiale 2008

- a) le risorse destinate al finanziamento del premio riferito all'anno 2008 sono definite in € 4.426.209,93;
- b) ai fini della distribuzione delle suddette risorse si fa riferimento:
 1. per l' 80% alla consistenza complessiva del personale in servizio presso la struttura direzionale di riferimento rapportata agli addensamenti nelle singole categorie;
 2. per il 20% al grado di raggiungimento degli obiettivi collettivi parametrato al numero complessivo dei dipendenti di ciascuna struttura direzionale;
- c) con riferimento alla lettera b), punto 1), presso il Consiglio regionale sono considerate strutture direzionali di massima dimensione anche le Aree di cui all'articolo 6 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005;
- d) le risorse di cui alla lettera b), punto 1), vengono corrisposte a ciascun dipendente in misura proporzionale all'esito della valutazione e in relazione all'effettiva presenza, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 del Contratto collettivo integrativo, secondo i seguenti criteri:

ESITO DELLA VALUTAZIONE	RAPPORTO PERCENTUALE QUANTIFICAZIONE DEL PREMIO
Da 60 a 70	70%
Da 70,01 a 80	80%
Da 80,01 a 90	90%
Da 90,01 a 100	100%

e) le risorse di cui alla lettera b), punto 2), vengono ripartite, fatta eccezione per il Consiglio regionale per il quale le risorse sono distribuite secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del Contratto collettivo integrativo, alle strutture direzionali di massima dimensione in modo proporzionale al raggiungimento degli obiettivi delle stesse rapportato ai risultati ottenuti dalle altre strutture di massima dimensione e vengono corrisposte, nella loro totalità, in quote uguali tra tutti i dipendenti della struttura stessa che abbiano conseguito una valutazione positiva; al fine della determinazione dell'importo conseguibile di cui alla lettera b), punto 2), si individua l'importo medio percepibile da riparametrarsi in relazione all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi collettivi;

f) il personale messo a disposizione o distaccato o applicato presso altra pubblica amministrazione con oneri a carico della Regione, beneficia del premio del sistema incentivante nei limiti della parte di cui alla lettera b), punto 1, qualora non fruisca di analogo istituto presso l'amministrazione di destinazione. In relazione alla disciplina di cui agli articoli 11 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32, 13 della legge regionale 17/2004, 7, commi 11 e 12, della legge regionale 22/2007, 12, comma 28, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, 9 dello statuto dell'Agenzia regionale per la lingua friulana nonché ai sensi della normativa nazionale afferente l'applicazione di personale presso le Sezioni di polizia giudiziaria, il relativo onere non va imputato al Fondo per la contrattazione integrativa.

g) al fine della determinazione degli importi conseguibili ai sensi della lettera b), si stabilisce quanto segue:

Categoria	Importo massimo lettera a)	Importo medio stimato lettera b)	TOTALE stimato teorico
D- FC	€ 1.030,00	€ 250,00	€ 1.280,00
C - FB	€ 900,00	€ 250,00	€ 1.150,00
B - FA	€ 750,00	€ 250,00	€ 1.000,00
A	€ 700,00	€ 250,00	€ 950,00

h) La quota di risorse di cui alla lettera a), eventualmente non distribuita nell'anno 2008 è utilizzata per incrementare il finanziamento da destinare all'incentivazione del personale per l'anno 2009.

- Il testo dell'articolo 17, comma 4, del Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale, sottoscritto l'11 ottobre 2007, è il seguente:

Art. 17 criteri generali del sistema di incentivazione del personale

1. Le parti, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, lett. f), del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, di data 14 marzo 2005, disciplinano con il presente articolo i criteri generali del sistema d'incentivazione del personale.
2. Il sistema di incentivazione riconosce l'impegno e la partecipazione del personale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, assumendo, in tal senso, particolare significato come strumento di impulso, sostegno e rinforzo per i

processi di miglioramento.

3. Il premio, corrisposto in un'unica soluzione, è attribuito a ciascun dipendente, compreso il personale assunto a tempo determinato, in relazione ai giorni di effettiva presenza nel corso dell'anno di riferimento. Il personale a tempo parziale o a tempo determinato riceve una quota di produttività proporzionale, rispettivamente, al ridotto orario o periodo di lavoro. Ai fini della quantificazione del premio incentivante non sono considerate le assenze dovute a:

- a) infortunio;
- b) astensione obbligatoria per maternità;
- c) malattia per causa di servizio;
- d) permessi sindacali;
- e) ferie;
- f) permessi retribuiti;
- g) congedi per il diritto allo studio ai sensi della legge 53/2000;
- h) terapie salvavita;
- i) altre assenze giustificate poste a tutela delle situazioni di svantaggio.

4. Le parti concordano annualmente la quota delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa da destinare al finanziamento del sistema premiale correlato al sistema di valutazione.

5. Ogni struttura direzionale di massima dimensione dispone di una quota delle risorse economiche individuate ai sensi del comma 4, definita proporzionalmente tenendo conto della consistenza complessiva del personale in servizio e del grado di raggiungimento degli obiettivi; la quota spettante al Consiglio regionale, è definita esclusivamente in proporzione alla consistenza complessiva del personale in servizio alle dipendenze del medesimo. Il premio incentivante compete esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione di cui all'articolo 12. Le parti definiscono, in rapporto percentuale al trattamento tabellare iniziale delle singole categorie, i criteri di quantificazione del premio correlandoli agli esiti della valutazione medesima.

6. I criteri generali di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del personale somministrato secondo la disciplina del rapporto di lavoro prevista per il personale medesimo.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, come modificato dall'articolo 12, comma 5, legge regionale 24/2009, è il seguente:

Art. 10 misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. A decorrere dall'1 gennaio 2010 la Direzione centrale salute e protezione sociale è ordinata in forma di gestione speciale autonoma, denominata Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con sedi in Trieste e Udine, con i compiti, in particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è dotata di autonomia organizzativa e gestionale.

- omissis -

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12/2009, è il seguente:

Art. 11 incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 8, comma 6, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, da ripartirsi esclusivamente tra i dipendenti, e le relative modalità di erogazione sono stabilite dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Il regolamento dell'amministrazione può stabilire un ulteriore incentivo nella misura massima dell'1 per cento, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie. I concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 2, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

3. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dall'1 gennaio 2003.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 38, della legge regionale 24/2009, è il seguente:

Art. 20

La Regione, gli Enti da essa dipendenti, le agenzie regionali, gli organi di tutela e garanzia previsti da leggi regionali, il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli Enti menzionati nell' art. 11 dello Statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte Costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall' Avvocato della Regione, purché questi sia iscritto nell' Albo speciale della Cassazione, nel primo caso, e nell' Albo ordinario negli altri casi.

Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi, nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'Ente patrocinato.

Lo speciale compenso tuttora spettante all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale viene corrisposto annualmente e non può essere liquidato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

3 bis. Per la corresponsione delle somme finalizzate allo speciale compenso trova applicazione l' articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).>>.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, è il seguente:

Art. 20 scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia

1. È istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Le funzioni di direttore sono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.

2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attività:

a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;

b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di polizia locale;

c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.

3. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale ed il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.

4. I corsi di cui al comma 2, lettera c), trattano anche tecniche operative e di guida sicura. Il personale di polizia locale dotato di arma da sparo o di strumenti di autodifesa partecipa a specifiche attività di addestramento secondo le disposizioni vigenti.

5. La Regione, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le varie Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale.

6. La Scuola si avvale, per le attività organizzative, del personale e dei mezzi della struttura regionale di cui al comma 1 e, sentita la competente direzione centrale, del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM. Per l'espletamento delle attività formative la Scuola può ricorrere ad esperti.

7. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attività formative e alla definizione delle modalità del loro espletamento.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 13, comma 43, legge regionale 24/2009, è il seguente:

Art. 56 verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti

1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono coadiuvati da un unico nucleo di valutazione.

3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ed è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il nucleo di valutazione rimane in carica cinque anni e l'incarico di componente del nucleo è rinnovabile. Il nucleo di valutazione cessa in ogni caso con la fine della legislatura. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il nucleo di valutazione in carica continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo nucleo.

5. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività, rispettivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive attribuzioni. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 34, legge regionale 17/2008 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 1 norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), dopo il comma 2, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2000, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).>>.

2. All'articolo 3 ter (Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste) della legge regionale 14/1995, come inserito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13/2002, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<<3 bis. Per determinare il quorum dei votanti, di cui al comma 1, non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.>>.

3. Al procedimento relativo a referendum consultivi in materia di circoscrizioni provinciali si applicano le seguenti disposizioni:

a) il procedimento referendario non può svolgersi contemporaneamente allo svolgimento di altri procedimenti elettorali, relativi a consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, oppure a consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali o comunali, ovvero di altri procedimenti referendari, regionali o nazionali;

b) le operazioni di voto si svolgono di domenica, dalle ore sette alle ore ventidue;

c) al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

d) le operazioni che, ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il referendum, comunque denominati, sono effettuate dall'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte d'appello di Trieste. Gli uffici di sezione, terminate le operazioni di scrutinio, trasmettono i verbali e i relativi allegati direttamente all'ufficio centrale per il referendum. Un estratto del verbale dell'ufficio di sezione, per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio, è trasmesso alla Direzione regionale per le autonomie locali. La trasmissione dei plichi da parte degli uffici di sezione per il referendum è effettuata secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);

e) l'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui alla lettera d) e, comunque, non oltre dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum e al Presidente del Consiglio regionale;

f) le facoltà che le leggi elettorali riconoscono ai promotori, si intendono riferite ai sindaci che hanno presentato il documento d'intenti di cui al comma 2 dell'articolo 18 (Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, considerati come gruppo unico. Le facoltà che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum, ai partiti e gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale;

g) le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

1) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;

2) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;

3) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni;

h) ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modifiche, trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili con la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale), e successive modifiche.

4. Per quanto non disciplinato dal comma 3, continua a trovare applicazione la legge regionale 22/1988, e successive modifiche.

5. All'articolo 53 (Norme in materia di status degli amministratori locali) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 5 è abrogato.

6. Il Comitato di garanzia, previsto dalla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (recante norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali), e successive modifiche, come ridenominato dall'articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è soppresso.

7. Tutte le funzioni e le competenze attribuite dalle leggi regionali al soppresso Comitato di garanzia, salvo quelle indicate dal presente articolo, cessano di essere esercitate.

8. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca,

secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica), intendendo attribuite alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tutte le competenze ivi assegnate al soppresso Comitato di garanzia.

9. All'articolo 3, comma 17, della legge regionale 1/2003, le parole: <<che si avvale del Comitato di garanzia di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) e successive modificazioni,>> sono soppresse.

10. Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.

11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

12. A seguito della soppressione del Comitato di garanzia, la Direzione regionale per le autonomie locali è autorizzata a procedere al completo scarto degli archivi relativi alle deliberazioni assoggettate al controllo, con l'obbligo della conservazione dei soli registri e dei provvedimenti negativi adottati dai Comitati di controllo.

13. I procedimenti del Comitato di garanzia già iniziati e non conclusi alla data dell'1 luglio 2004, relativi a compiti e funzioni ancora previsti, sono trasferiti agli organi e uffici competenti ai sensi della presente legge. Gli eventuali termini per la conclusione dei procedimenti ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione da parte dell'organo o ufficio competente. I procedimenti non più previsti dalla legge sono archiviati. Gli adempimenti di cui al presente comma, curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali, sono comunicati ai soggetti interessati.

14. La legge regionale 49/1991 e successive modifiche è abrogata, salvo l'articolo 80, ove, al comma 2, lettera b), le parole: <<dal Comitato di garanzia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Direzione regionale per le autonomie locali>>.

15. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

16. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari.

17. Gli enti locali destinano idonei e appositi spazi per la pubblicazione degli atti, in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.

18. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento le ulteriori modalità per la pubblicità dei propri atti.

19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.

20. (ABROGATO)

21. Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 20 si applicano a decorrere dall'1 luglio 2004; sino a tale data restano in carica gli attuali componenti del Comitato di garanzia.

22. Non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla procedura introdotta dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche, ai fini dell'assegnazione del personale collocato in disponibilità.

23. (ABROGATO)

24. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall'articolo 7, comma 30, della legge regionale 23/2001, è sostituito dal seguente:

<<1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.>>.

25. I Comuni beneficiari delle assegnazioni a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge

regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora completamente utilizzato le somme ad essi attribuite, possono impiegarle per finalità diverse da quelle previste dal progetto comunale di rassicurazione civica, purchè comunque previste dall'articolo 3, comma 25, della legge regionale 4/2001, nonché per il completamento di impianti di videotelesorveglianza ovvero per l'acquisizione di strumenti informatici e telematici per la polizia municipale.

26. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell'attività posta in essere dall'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

27. Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

28. Gli statuti dei Comuni e delle Province disciplinano quanto previsto dai commi 26 e 27 entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

29. Sino all'approvazione della disciplina statutaria di cui ai commi 26 e 27, presso gli enti continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore.

30. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le norme relative al controllo di gestione previste dalla normativa statale.

31. **ABROGATO**

32. I Comuni indicati al comma 30 definiscono le modalità di esercizio dei controlli interni; le eventuali modifiche degli statuti comunali devono essere approvate dai Consigli comunali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. **ABROGATO**

34. Con decreto del Presidente della Regione vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori per l'eventuale incarico integrativo di cui al comma 33.

35. **(ABROGATO)**

36. Le disposizioni di cui al comma 35 trovano applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. La composizione dell'Assemblea è aggiornata con la procedura di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 15/2001 entro i successivi sessanta giorni.

37. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione delle norme che disciplinano l'espressione di pareri delle Commissioni consiliari nell'ambito di procedimenti amministrativi riguardanti Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Comuni.

38. Nelle more della ricognizione, ove disposizioni di legge regionale prevedano l'acquisizione obbligatoria di un parere della Commissione consiliare competente per materia sulle deliberazioni della Giunta regionale concernenti l'assegnazione di incentivi al sistema delle autonomie locali, il parere deve intendersi facoltativo e la sua acquisizione è deliberata dalla Giunta regionale.

39. La Giunta regionale nell'effettuazione della scelta di avvalersi o meno del parere si attiene a principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle prerogative e delle funzioni delle Commissioni consiliari.

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

41. L'ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

42. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province devono provvedere, ove diversamente disposto, all'adeguamento dei rispettivi statuti in conformità ai commi 40 e 41.

43. **(ABROGATO)**

44. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2004, è il seguente:

Art. 3 fonti

1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

- a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
- c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:

- a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
 - b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
 - c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;
 - d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
 - e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
 - f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
 - g) l'articolazione della struttura organizzativa;
 - h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
 - i) gli uffici di supporto agli organi politici;
 - j) la dotazione organica complessiva, nonché il contingente di personale spettante alle strutture direzionali di massima dimensione;
 - k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.
3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4/2004, modificato dall'articolo 31, comma 1, DPRReg. 8 agosto 2008, n. 209, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 47 articolazione della dirigenza

1. La dirigenza si articola su un'unica categoria e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della categoria di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
 - a) (ABROGATA)
 - b) direttore centrale;
 - c) vicedirettore centrale;
 - d) direttore di servizio;
 - e) direttore di staff.
3. L'incarico di Direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di Direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto

privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

4 bis. *Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.*

4 ter. *L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.*

4 quater. *Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), è richiesto:*

a) *per i dirigenti regionali il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni, per l'incarico di cui alla lettera b), e di almeno due anni, per l'incarico di cui alla lettera c);*

b) *per i soggetti esterni il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'esperienza professionale almeno quadriennale, per l'incarico di cui alla lettera b), e almeno biennale, per l'incarico di cui alla lettera c), adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.*

4 quinquies. *Qualora l'incarico di direttore di staff sia conferito presso un servizio, il direttore del servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.*

5. *Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.*

6. *I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non possono rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.*

7. (ABROGATO)

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'articolo 13, comma 1, legge regionale 8/1991, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 93

In caso di malattia o di altro impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo idoneo, all'Amministrazione, indicando il proprio recapito e l'eventuale variazione di esso, ai fini dell'accertamento di cui al successivo articolo 94.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come sostituito dall'articolo 106, comma 11, legge regionale 29/2005, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 10 competenze della TurismoFVG

1. Alla TurismoFVG sono attribuiti compiti di pianificazione e progettazione strategica dello sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia, di progettazione e coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell'offerta turistica regionale, di gestione e coordinamento delle azioni di marketing turistico, di organizzazione del sistema di accoglienza turistica.

2. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui al comma 1, la TurismoFVG opera nei seguenti ambiti di azione:

a) promozione del prodotto turistico regionale:

1) definisce gli obiettivi strategici di sviluppo turistico, le politiche di promozione e realizzazione del prodotto turistico;

2) cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata turistica della regione anche organizzando azioni promozionali e curando la pubblicità turistica regionale;

3) definisce, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, la politica di marketing turistico regionale e la realizzazione con azioni mirate dirette e indirette;

4) **SOPPRESSO**

b) accoglienza-informazione turistica:

1) coordina e promuove le attività di informazione e assistenza al turista anche con azioni dirette in occasione di eventi e in relazione a località di interesse strategico per la regione nel suo complesso;

2) cura la gestione di uno sportello per la tutela del turista;

3) definisce i livelli di qualità del sistema regionale di accoglienza e di informazione turistica;

4) opera per la diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica;

c) sviluppo turistico-territoriale:

1) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nell'ambito territoriale di competenza delle sedi operative territoriali;

- 2) fornisce all'Amministrazione regionale gli strumenti tecnici necessari alla formulazione della politica turistica regionale, individuando l'esatto profilo turistico delle risorse esistenti sul territorio e tracciando le relative linee di sviluppo;
- 3) cura, in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lo sviluppo sostenibile del territorio verso un turismo responsabile;
- 4) cura l'identificazione dei bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell'informazione al fine di orientare gli interventi degli operatori secondo le nuove linee del mercato;
- 5) contribuisce alla definizione delle politiche e dei programmi di formazione professionale degli operatori del settore anche attraverso azioni formative dirette;
- 6) assicura lo sviluppo e la crescita economica delle imprese turistiche regionali, promuovendone il costante ammodernamento dell'offerta anche fornendo servizi di carattere generale per facilitare l'incontro tra domanda e offerta.
3. A tal fine la TurismoFVG può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.

Nota all'articolo 10

- Il testo del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dalla presente legge, e dei commi 44, 45, 47 e 48 che si riportano in quanto strettamente connessi, è il seguente:

omissis

44. Nelle more della definizione di una disciplina legislativa generale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica in correlazione alle disposizioni di cui al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 133/2008, con i commi 45, 46, 47 e 48 si dettano disposizioni in materia di assenza per malattia dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

45. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti di cui al comma 44, è corrisposto, nei primi dieci giorni di assenza, il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi di lavoro o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

46. La Regione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.

47. Resta ferma, per quanto non disposto dai commi 45 e 46 e in quanto compatibile con i medesimi, la disciplina prevista in materia di assenza per malattia dal contratto collettivo di lavoro del personale regionale.

48. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 45 costituiscono economie di bilancio per la Regione; tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

omissis

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 12

1. L'alternanza degli impianti ai fini dell'espletamento del servizio nei giorni festivi viene disciplinata mediante suddivisione degli impianti di ciascuna Provincia in 4 gruppi (A, B, C, D), per l'annuale determinazione delle date del rispettivo servizio.

2. I gruppi suddetti sono composti in modo da assicurare la massima diffusione del servizio sul territorio e la sua presenza sulle maggiori arterie.

3. Alla predisposizione annuale dei turni festivi provvede la Camera di commercio competente per territorio, sentita la Commissione consultiva per i distributori di cui al comma 3 dell'articolo 4.

4. Ciascuna Camera di commercio trasmette alla *Direzione centrale competente in materia di commercio* i risultanti calendari provinciali, che saranno approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 15 dicembre di ogni anno.

5. Ogni Comune adotta i suddetti turni per la parte relativa al proprio territorio.

- Il testo del comma 26 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 26, della legge regionale 12/2009, e ulteriormente modificato dalla presente legge, e il testo del comma 27 che si riporta in quanto strettamente connesso, è il seguente:

Art. 5 finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport
omissis

26. Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal Titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove, con la partecipazione di Comuni e Province, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5, nonché in concorso con istituzioni di formazione musicale e altri soggetti pubblici e privati

del territorio, la costituzione di un organismo associativo avente a oggetto il sostegno e l'organizzazione diretta di attività di produzione musicale, che si prefiggano in particolare di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali.

27. La partecipazione della Regione all'organismo indicato al comma 26, in forma diretta o per il tramite di enti regionali o di associazioni culturali cui la Regione partecipa in qualità di socio fondatore, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, previa approvazione dello statuto dell'organismo medesimo.

omissis

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5, è il seguente:

Art. 6 Interventi degli enti locali

1. Le Province e i Comuni, autonomamente o attraverso forme di collaborazione, anche con la Regione:

- a) partecipano in forma diretta o indiretta alla costituzione e alla gestione di organizzazioni professionali stabili di produzione e di distribuzione;
- b) promuovono la diffusione di attività di spettacolo dal vivo di preminente interesse locale;
- c) sostengono, direttamente o in convenzione con artisti e soggetti promotori, lo spettacolo di strada;
- d) sostengono l'associazionismo con finalità educative e ricreative quale momento di crescita sociale delle comunità locali;
- e) valorizzano, adeguano, qualificano sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo.

2. I Comuni svolgono, di norma in convenzione con enti di spettacolo o in forma diretta, compiti di organizzazione e gestione di attività teatrali di produzione e di distribuzione. I Comuni individuano altresì i luoghi in cui esercitare lo spettacolo di strada, prevedendo condizioni di maggior favore rispetto all'occupazione di suolo pubblico e al commercio ambulante; fino all'individuazione, tali attività sono esercitate liberamente nel territorio comunale, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Restano ferme le funzioni amministrative dei Comuni previste dalla normativa nazionale relativamente agli spettacoli di arte varia e agli spettacoli viaggianti.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2 consulta regionale dei consumatori e degli utenti

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce una Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa. Di essa fanno parte:

- a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente del *Servizio competente in materia di commercio*;
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5; la rappresentanza delle associazioni può essere aggiornata annualmente, in conseguenza di eventuali modifiche dell'elenco previste dall'articolo 5;
- d) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

3. La Consulta invita alle proprie riunioni un rappresentante designato dall'Associazione regionale di rappresentanza delle cooperative di consumatori del Friuli Venezia Giulia. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono corrisposti un'indennità di presenza e un rimborso spese la cui misura è definita, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti presso la Regione, con lo stesso decreto di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 3 Funzionamento della Consulta

1. La Consulta, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Vice Presidente fra i rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

2. La Consulta ha sede presso la *Direzione centrale competente in materia di commercio* e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, delle strutture, del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima.

3. La Consulta, entro tre mesi dalla prima seduta, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il suo funzionamento.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 16/2004, come modificato dall'articolo 5, comma 62, della legge regionale 30/2007, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5 elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. Presso la *Direzione centrale competente in materia di commercio* è istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di domanda e di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

- a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
- b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, da attestare, anche ai fini dell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 6, comma 1, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno tre province della regione, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- d) svolgimento documentato di un'attività continuativa nell'ambito della regione nei due anni precedenti;
- e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, o conseguita alla commissione di delitto doloso per il quale sia stata irrogata una pena detentiva superiore a sei mesi, salva la riabilitazione, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
- f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto del dirigente regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
5. Il dirigente regionale competente provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni e al controllo della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
6. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco o la violazione del divieto di cui al comma 3 comportano la cancellazione dallo stesso.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9 osservatorio dei prezzi e dei consumi

1. Presso la *Direzione centrale competente in materia di commercio* viene attivato l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi. L'attività dell'Osservatorio, svolta dal *Servizio competente in materia di commercio*, consiste in particolare nel:
- a) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale;
- b) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;
- c) effettuare verifiche sulla qualità dei servizi e prove comparate sulla composizione dei prodotti, sugli standard qualitativi, sui loro prezzi e portare a conoscenza dei consumatori i risultati di tali ricerche;
- d) controllare la corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
- e) esaminare la provenienza dei prodotti, il tipo di tecnologia impiegata (circa un alto o basso consumo energetico), le materie impiegate (riciclate o di primo impiego), le sostanze inquinanti prodotte durante la fabbricazione, quelle che saranno prodotte dallo smaltimento, le condizioni di lavoro in cui sono stati ottenuti.
2. I programmi di attività dell'Osservatorio terranno conto delle proposte formulate dalla Consulta.
3. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, la Direzione delle attività produttive può avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, dei Comuni, dei Centri di Assistenza Tecnica per il commercio e l'artigianato, nonché dell'ISTAT per il tramite del Servizio regionale della statistica, o di altri enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari, ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.
4. L'Osservatorio trasmette le risultanze delle indagini di cui al presente articolo al Tavolo regionale di concertazione.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 13/2008, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 15 strumenti di pianificazione commerciale

1. La pianificazione commerciale regionale è attuata mediante il Piano per la grande distribuzione, tenendo conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo regionale, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio, nonché dell'interesse dei consumatori. Il Piano per la grande distribuzione:
- a) individua i Comuni nei quali è consentito l'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000;
- b) determina le superfici di vendita massime disponibili per tali strutture;
- c) stabilisce i limiti minimi delle quote di mercato per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato per la media e la grande struttura;
- d) definisce le modalità di utilizzo delle superfici incrementalì e ne disciplina il monitoraggio;
- e) individua le eventuali aree limitrofe ai confini destinate agli insediamenti di grandi strutture di vendita, con capacità di attrazione internazionale che presentano interesse strategico a tutela della rete distributiva regionale.

2. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione.
- 2 bis. Il Piano di settore di cui al comma 2 riproduce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento dell'adozione del Piano medesimo e dei quali il Comune è stato parte contraente.
3. Con regolamento regionale contenente disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni e delle Province, sentita la Commissione consiliare competente e l'Assemblea delle Autonomie locali:
 - a) elabora un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, con l'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;
 - b) definisce i contenuti del Piano comunale di settore del commercio riguardanti in particolare: la delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; l'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico e delle zone omogenee destinate all'allocatione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7; la determinazione delle superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto dei limiti di disponibilità di superfici di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 e di cui alla lettera d) per le grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000;
 - c) stabilisce la dotazione di parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali anche in deroga alle vigenti procedure per la revisione degli strumenti urbanistici regionali;
 - d) determina parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, per l'individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000;
 - e) individua le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e di medie strutture per l'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali nel rispetto delle previsioni del Piano comunale di settore del commercio di cui alla lettera b);
 - f) individua le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti, degli ampliamenti e delle concentrazioni delle grandi strutture di vendita nel rispetto delle previsioni del Piano comunale di settore del commercio di cui alla lettera b);
 - g) determina il rapporto percentuale tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.
4. Il Piano per la grande distribuzione è approvato e aggiornato dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, dell'Assemblea delle Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 84.
5. I Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio anche in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio una volta approvato dai singoli Consigli comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con le norme vigenti o le previsioni infrastrutturali dello strumento di programmazione urbanistica regionale vigente. Fatta eccezione per i Comuni montani di cui all'allegato B, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.
6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.
7. I criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:
 - a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;
 - b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli settori.
8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.
9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000 sono subordinati alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, in conformità alle previsioni del Piano per la grande distribuzione.
10. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.
- 10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio al Piano per la grande distribuzione

è verificata dalla *Direzione centrale competente in materia di commercio*, qualora richiesta dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 29/ 2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 26 disposizioni concernenti il commercio equo e solidale

1. Per commercio equo e solidale si intende la vendita al dettaglio dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), provenienti esclusivamente dai Paesi in via di sviluppo, secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 (Risoluzione sulla promozione del commercio equo e solidale fra Nord e Sud), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 044 del 14 febbraio 1994.
2. Le attività del commercio equo e solidale possono essere svolte esclusivamente da associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni e cooperative senza fine di lucro e altri enti non commerciali, con l'osservanza delle disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato e di quelle relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10. Le attività del commercio equo e solidale non possono essere svolte da imprese individuali e società.
3. Ai soggetti individuati al comma 2 è consentita la vendita dei beni commercializzati anche non in sede fissa in occasione di manifestazioni, fiere e altre iniziative promozionali, in deroga alle disposizioni sul commercio sulle aree pubbliche, fermo restando che tali soggetti sottostanno alla medesima disciplina prevista per gli altri operatori nelle fiere, qualora compatibile. Nella determinazione delle aree destinate alle fiere di cui all'articolo 50, i Comuni riservano una parte delle aree medesime per i soggetti di cui al comma 2, che siano in possesso del decreto di cui al comma 4, in deroga ai criteri di priorità per l'assegnazione delle aree predette di cui all'articolo 50, commi 4 e 5.
4. Agli esercizi ove si effettui la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l'80 per cento del volume d'affari, facciano parte del circuito del commercio equo e solidale, è conferita la denominazione di <<Bottega del Mondo>> con decreto del *Direttore centrale competente in materia di commercio*, previa verifica dei requisiti previsti.
5. La domanda di conferimento della denominazione di <<Bottega del Mondo>> va presentata alla *Direzione centrale competente in materia di commercio*, completa di tutti i dati identificativi del soggetto di cui al comma 2, incluso il possesso dei requisiti morali e professionali, nonché di tutti i dati identificativi dell'esercizio per il quale si intende ottenere la denominazione. Alla domanda vanno allegati, in particolare, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dove si attesta di essere a conoscenza delle prescrizioni regionali vigenti in materia di commercio equo e solidale. La domanda si considera accolta per silenzio assenso, se il provvedimento negativo non viene comunicato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda stessa. In caso di accertamento definitivo della non conformità degli atti presentati alle disposizioni contenute nel presente articolo, la *Direzione centrale competente in materia di commercio* provvede con atto motivato di diniego, da comunicarsi al soggetto che ha inoltrato la domanda.

- Il testo dell'articolo 84 della legge regionale 29/ 2005, come modificato dall'articolo 24, della legge regionale 13/2008, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 84 osservatorio regionale del commercio

1. È istituito, quale organismo permanente, l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni:
 - a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'efficienza dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle Attività produttive, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
 - a bis) monitorare la realizzazione delle superfici incrementalmente assegnate dal Piano regionale per la grande distribuzione di cui all'articolo 15, comma 1, per singola area idonea all'insediamento di strutture commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, registrando in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici;
 - a ter) elaborare e diffondere ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;
 - b) monitorare l'andamento del mercato del lavoro nel settore commerciale, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e con le strutture competenti in materia di lavoro e di formazione professionale, in base alle leggi di settore, in particolare per l'acquisizione dei dati relativi a tale monitoraggio; monitorare, inoltre, la situazione del mercato, avvalendosi, anche tramite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei CAT, dell'ISTAT, dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, delle organizzazioni a tutela dei consumatori, delle organizzazioni di categoria degli imprenditori del commercio, anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, al fine dell'acquisizione dei dati funzionali al sistema di monitoraggio;
 - c) esprimere i pareri di cui agli articoli 12, comma 3, 15, commi 3 e 4, e 19, comma 5;
 - d) verificare mediante riunioni bimestrali i monitoraggi di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di valutare le dinamiche evolutive delle grandi strutture di vendita.
 - d bis) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'attuazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con particolare riferimento alla prima rilevazione dell'attuazione della disciplina.

1 bis. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

1 ter. L'Osservatorio regionale del commercio, nelle more della revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'articolo 15, in collaborazione con l'ANCI e di concerto con le Direzioni centrali competenti per materia, attiva forme sperimentali di valutazione integrata territoriale (VIT), con riferimento a insediamenti commerciali di esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura e ai relativi effetti sul territorio e sul tessuto economico-sociale.

1 quater. Anche a seguito dell'attuazione di quanto prescritto al comma 1 ter, si provvede alla modifica e all'integrazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, tenendo conto delle relative risultanze.

2. L'Osservatorio regionale del commercio è composto dall'*Assessore regionale competente in materia di commercio* o da un suo sostituto, con funzioni di presidente, nonché dal *Direttore centrale competente in materia di commercio* o da un suo sostituto e dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto o da un suo sostituto, che ne fanno parte di diritto.

3. Il collegio è integrato dai seguenti componenti, nominati ogni cinque anni con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione giuntales:

- a) un rappresentante dell'Associazione dei Comuni;
- b) un rappresentante dell'Associazione delle Province;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, maggiormente rappresentative;
- c bis) un rappresentante delle organizzazioni di categoria degli industriali, maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative;
- f) un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione;
- g) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.

4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.

5. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i CAT, predispone un sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, lettera b), ovvero provvede al monitoraggio mediante raccolta di atti cartacei o utilizzando sistemi informatizzati direttamente tramite convenzione, o già attivati presso altri organismi pubblici.

6. La *Direzione centrale competente in materia di commercio* assicura supporto tecnico e amministrativo all'Osservatorio regionale del commercio.

7. La mancata comunicazione dei dati, di cui ai commi 4 e 5, comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita, fino all'adempimento di tale obbligo.

- Il testo dell'articolo 85 della legge regionale 29/ 2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 85 centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali

1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di duemila imprese per le organizzazioni regionali; l'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di duemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT va dichiarata annualmente alla *Direzione centrale competente in materia di commercio* con le stesse modalità con le quali le associazioni dichiarano la loro rappresentatività alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di rinnovo dei consigli delle stesse. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di duemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorzarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.

2. I CAT svolgono la loro attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:

- a) formazione professionale degli operatori commerciali;
- b) assistenza tecnica generale;
- c) formazione e aggiornamento professionale;
- d) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- e) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
- f) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
- g) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
- h) gestione delle risorse umane;
- i) sicurezza e tutela del consumatore;
- j) tutela dell'ambiente;
- k) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
- l) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- m) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
- n) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.

3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84.
5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale, qualunque sia la specifica forma societaria prescelta, un componente scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale, deve essere presente nel collegio sindacale e gli utili delle gestioni devono essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.
7. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla *Direzione centrale competente in materia di commercio* insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La *Direzione centrale competente in materia di commercio*, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L'Amministrazione regionale può avvalersi dell'operato dei CAT per l'espletamento:
 - a) di attività istruttorie in materia di contributi, finanziamenti o provvidenze a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
 - b) delle funzioni di assistenza previste in materia di sportello unico;
 - c) delle attività di formazione, inclusi i corsi professionali abilitanti l'iscrizione al ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa di settore.
9. L'Amministrazione regionale, nelle proprie attività istruttorie, può avvalersi anche dei Centri di coordinamento tra i CAT e dei Consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.).
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare specifici programmi di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese del commercio, turismo e servizi riguardanti le attività attribuite dalla Regione Friuli Venezia Giulia; è autorizzata inoltre a finanziare la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico.

- Il testo dell'articolo 101 della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 2, comma 49, della legge regionale 24/2009, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 101 assegnazione fondi

1. L'assegnazione dei fondi per i contributi di cui all'articolo 100 è effettuata annualmente in via anticipata a favore dei CAT dalla *Direzione centrale competente in materia di commercio*.
2. Le imprese presentano ai CAT le domande di contributo che possono essere prefinanziate con idonea fidejussione, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.
3. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dai CAT secondo le indicazioni formulate dalla *Direzione centrale competente in materia di commercio*.
4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.
5. I CAT inviano trimestralmente alla *Direzione centrale competente in materia di commercio* una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presentano il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della *Direzione centrale competente in materia di commercio*.
- 5 bis. I CAT restituiscono alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 102 alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 3 istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito presso la *Direzione centrale competente in materia di cooperazione* l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo è pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
 - b) cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - c) consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.
3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella

sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge 381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo b).

4. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per:

- a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;
- b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformità al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;
- c) l'accesso all'accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all'articolo 33 della legge regionale 6/2006;
- d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20/2006, come modificato dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 27/2007, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4 iscrizione all'Albo

1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

2. Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda alla *Direzione centrale competente in materia di cooperazione*, di seguito denominata Direzione, indicando:

- a) la sezione dell'Albo prescelta, nonché gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;
- b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, sotto-sezione e categoria di appartenenza;
- c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'Albo.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;
- b) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991.

4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall'articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attività di revisione.

5. L'indicazione nella domanda del numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative può essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il Registro medesimo.

6. La Direzione ha facoltà di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.

7. Con provvedimento motivato, comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o consorzio interessato, la Direzione rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.

8. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato Servizio.

9. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 20/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 12 Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale

1. È istituito presso la Direzione il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato Comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati forniti dagli osservatori provinciali, qualora costituiti, nonché di esaminare lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per ciò che riguarda le condizioni e la qualità del lavoro e l'attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'*Assessore regionale competente in materia di cooperazione*, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Comitato.

3. Il Comitato è composto da:

- a) il *direttore centrale competente in materia di cooperazione*, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;
- c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;
- d) un funzionario designato da ogni Amministrazione provinciale;
- e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- f) un rappresentante designato dalla Federsanità-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
- g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela

del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982;

h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;

i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).

4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.

5. Il Comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.

6. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti esterni del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

10. Il Comitato può deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.

11. Con decreto del *Direttore centrale competente in materia di cooperazione* sono attribuite a dipendenti della Direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del Comitato.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, come modificato dall'articolo 14, comma 7, della legge regionale 17/2008, e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 24 contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza

1. La spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 5 e dal comma 6, nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 4.

2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell'esecuzione della revisione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto, per il soggetto revisionato, dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci.

2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla *Direzione centrale competente in materia di cooperazione* e le somme sono trasferite alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento, tramite funzionario delegato.

3. La Regione è autorizzata a erogare in via anticipata alle Associazioni la spesa annuale per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento della spesa preventivata, sulla base della programmazione annuale dell'attività di vigilanza.

4. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione delle erogazioni in via anticipata di cui al comma 3.

5. Gli enti cooperativi tenuti alla redazione del bilancio in forma non abbreviata contribuiscono alla spesa relativa alle revisioni ordinarie nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dei parametri di cui al comma 2.

6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.

7. In caso di mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo di cui al comma 5 ovvero del contributo di cui al comma 6 di spettanza della Regione, la Direzione competente è autorizzata ad applicare una sanzione pari al 5 per cento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento.

8. La riscossione coattiva delle somme dovute avviene mediante l'iscrizione a ruolo ed è disposta senza l'applicazione di interessi.

9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 7 hanno luogo con le modalità e le prescrizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

10. Il gettito dei versamenti effettuati ai sensi del comma 5, nonché i proventi delle sanzioni di cui al comma 7, sono destinati alle finalità di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 8, comma 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, e il testo dei commi dal 114 al 115 bis che si riportano in quanto strettamente connessi, è il seguente:

Art. 8 interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive
omissis

114. Nell'ambito del processo di riordino e razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione, di cui all'articolo 7, commi 48 e seguenti, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al fine di concorrere allo sviluppo strategico dell'azione pubblica nei confronti dell'economia turistica montana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costituzione presso la <<Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA>> di uno speciale fondo di dotazione, nella misura di cui al comma 115, con vincolo di utilizzo alla realizzazione del piano industriale di Promotur SpA.

115. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere complessivo di 30 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9009 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2025 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

115 bis. Il finanziamento di cui al comma 114 è utilizzato da Promotur SpA sino alla concorrenza dell'importo di 175 milioni di euro a riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Industriale 2006/2010 e contratti dalla Promotur SpA stessa.

116. L'utilizzo del finanziamento di cui al comma 114 è regolato da apposita convenzione in cui sono definiti, in particolare, gli strumenti di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale con le risorse del fondo di dotazione da parte della Direzione centrale attività produttive, nonché le relative modalità di rendicontazione. La convenzione è stipulata, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore al patrimonio e servizi generali, previo parere della competente Commissione consiliare.

omissis

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 1 procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione

1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.

4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3.

5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.

6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.

8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione, *disciplinate con regolamento*.

9. Alle Conferenze di pianificazione, convocate e presiedute dall'Assessore competente alla pianificazione territoriale, partecipano la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti istituzionali competenti in materia territoriale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica che possono presentare contributi relativi agli interessi di propria spettanza finalizzati alla formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale.

10. Alle Conferenze di pianificazione possono altresì partecipare gli altri soggetti portatori di interessi afferenti il territorio, preventivamente individuati dalla Giunta regionale, al fine di apportare ulteriori elementi di conoscenza per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Della indizione delle Conferenze viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione. Qualsiasi interessato può partecipare al procedimento tramite apporti documentali. Il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale tiene conto, ai fini della redazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale, dei risultati delle Conferenze di pianificazione.

11. Il Piano del governo del territorio è sottoposto agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006.

12. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere del Consiglio delle auto-

nomie locali e della competente Commissione consiliare ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

13. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale, adottato dalla Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale.

14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni. Nel medesimo periodo i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica rendono il parere circostanziato.

15. Il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale redige la relazione valutativa di piano entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 14.

16. La relazione valutativa di piano è il documento di sintesi che contiene la cronistoria del procedimento di formazione del Piano del governo del territorio e di valutazione ambientale strategica (VAS), valuta gli apporti dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica e le osservazioni pervenute.

17. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, è approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L'avviso dell'avenuta approvazione è pubblicato contestualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in un quotidiano a diffusione regionale e nazionale e nel sito internet della Regione.

18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) l'autorità procedente e l'autorità competente si identificano nella Giunta regionale che individua, su proposta della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, anche i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica, nonché la Regione Veneto, l'Austria e la Slovenia.

19. La documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell'Amministrazione regionale dal 1978, tra cui la documentazione tecnica contenuta nel Piano urbanistico regionale generale (PURG), nel Piano territoriale regionale generale (PTRG), nel Piano territoriale regionale strategico (PTRS) e nel Piano territoriale regionale (PTR) adottato, può essere utilizzata nella formazione del Piano del governo del territorio.

20. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

21. Al comma 1 dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), le parole: << Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 <<Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio>>), >> sono soppresse.

- Il testo dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dall'articolo 13 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è il seguente:

Articolo 58 rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali

1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali è elevato da venticinque a ventinove unità.

2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite.

2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali.

3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni.

4. Le regioni nonché le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 123

- d'iniziativa dei consiglieri Galasso, Narduzzi, Sasco e Asquini, presentata al Consiglio regionale in data 8 luglio 2010;
- assegnata alla I Commissione permanente in data 9 luglio 2010;
- esaminata dalla I Commissione permanente nelle sedute del 15 luglio e del 20 luglio 2010 e approvata in quest'ultima, a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Cargnelutti e Piccin e, di minoranza, dei consiglieri Brussa e Kocijančič;
- esaminata e approvata a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 151 del 29 luglio 2010;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5423/P dd. 9 agosto 2010.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
- tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
- gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.

A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio provveditorato e SS.GG. - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltr postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltr postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltr postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab)	Cartaceo (inoltr postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
 PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti riduzione del 50% su tariffe A e B
 COMUNI con meno di 5.000 abitanti riduzione del 75% su tariffe A e B
 COMUNITÀ MONTANE riduzione del 50% su tariffe A e B
- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da Direzione centrale servizi generali e patrimonio
- Servizio del Provveditorato - Centro Stampa Regionale